

Atti Ufficiali

2023

Circolare 9

di Settembre 2023

Federazione Italiana Tennis e Padel

INDICE

1) REGOLAMENTI

- a) Modifiche Regolamento Organico
- b) Regolamento contro la violenza di genere nello sport e Linee Guida ex Dlgs 39/2021 e Dlgs 36/2021
- c) Modifiche Regolamento Tecnico Sportivo:
 - 1) Appendice X “Accordo per l’attività agonistica presso altri affiliati”
 - 2) Art. 9.4 “Teste di serie”

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

3) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Nuove affiliazioni 2023

4) QUOTE ASSOCIATIVE 2023

Tassa nuova affiliazione

5) IMPIANTI

Omologazioni impianti 2023

6) CLASSIFICHE FEDERALI DI TENNIS: VARIAZIONI D’UFFICIO DISPOSTE DALLA COMMISSIONE CAMPIONATI E CLASSIFICHE

1) REGOLAMENTI

a) Modifiche Regolamento Organico

La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n.302 del 11 settembre 2023 ha approvato il Regolamento Organico deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 luglio 2023.

Di seguito si pubblicano, evidenziate in grassetto, le modifiche agli articoli 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.3.1, 3.3.5, e del Libro VI:

Articolo 2.1.2 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati ~~per ciascuna disciplina (tennis e tennis in carrozzina, beach tennis, padel)~~, si distinguono in:
 - a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede sociale, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede sociale o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
2. **Le disposizioni previste per gli affiliati si applicano anche alle sezioni delle polisportive che richiedono l'affiliazione per una o più delle discipline gestite dalla FITP.**
3. Gli affiliati di categoria A possono disporre anche di sedi secondarie ed in tal caso
 - a) se sono ubicate nella stessa regione della sede principale, sono comprese nell'affiliazione, con l'unico vincolo che la stessa gara o manifestazione non può svolgersi in più di una sede, salvi i casi di forza maggiore;
 - b) se sono ubicate in regioni diverse, l'affiliato deve ripetere l'affiliazione in ognuna delle regioni in cui è ubicato e ciascun affiliato secondario, identificato aggiungendo al nome quello della regione, è considerato ai soli fini dell'attività sportiva come autonomo e separato dagli altri, salve diverse specifiche indicazioni.
4. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di addestramento; l'esercizio del diritto di voto è limitato alla sede principale, ma l'attività sportiva svolta nella stessa regione può essere cumulata ad ogni altro effetto.

Articolo 2.1.3 – Enti aggregati

- ~~1. Gli enti aggregati praticano attività tennistica di qualunque tipo, sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, in favore sia della FITP sia degli affiliati o dei tesserati.~~
- ~~2. Non possono avere tesserati e sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto~~
1. **Sono enti aggregati:**
 - a) **la Lega italiana tennis e l'International lawn tennis club;**
 - b) **gli altri enti, costituiti in qualunque forma (ad es. alberghi, villaggi turistici, aziende pubbliche o private, gruppi sportivi, scolastici, militari, religiosi e simili).**
2. **Gli enti aggregati:**
 - a) **possono disporre anche di sedi secondarie;**
 - b) **non possono avere tesserati atleti;**
 - c) **possono disporre o no di impianti sportivi;**
 - d) **praticano attività di qualunque tipo: sportiva o di sviluppo o organizzativa o comunque di servizio e di supporto, in favore sia della FITP sia degli affiliati sia dei tesserati;**
 - e) **sono ammessi alle assemblee senza diritto di voto.**
3. **Agli enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.**

TITOLO 2.II - RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE – AGGREGAZIONE

Articolo 2.2.1 - Riconoscimento, affiliazione ed aggregazione

1. Su richiesta scritta dell'ente interessato inoltrata alla FITP, il riconoscimento ai fini sportivi è deliberato dal Consiglio federale, se a ciò delegato dal Consiglio nazionale del CONI, a condizione che il richiedente abbia uno statuto conforme ai principi fondamentali dalla FITP e del CONI
2. L'affiliazione o l'aggregazione sono richieste, con la specifica procedura informatica federale, dal presidente o da chi ne ha il potere, secondo l'atto costitutivo o gli atti societari, accompagnata da pagamento della tassa e dai documenti indicati di seguito per ciascuna tipologia, salvo che gli stessi siano già in possesso degli organi federali, in relazione ad una precedente affiliazione o aggregazione cessata da non più di tre anni, e siano ancora validi:

Documenti	Affiliati		Aggregati
	Cat. A	Cat. B	
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale	si	i	se costituiti in forma societaria
b) ove l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata registrata, dichiarazione di responsabilità del presidente circa l'autenticità delle firme di sottoscrizione	si	si	se costituiti in forma societaria
c) relazione contenente l'ubicazione e la descrizione dell'impianto, con l'indicazione del numero e della numerazione dei campi e l'indicazione, per ciascuno, della natura del fondo, dell'eventuale illuminazione, di copertura e di gradinate	si	solo se posseduti	solo se posseduti
d) mappa stradale con l'ubicazione dell'impianto o degli impianti, con specificazione di quello o quelli ubicati nel comune ove è la sede sociale, e con indicazione numerica progressiva di ciascun campo di gioco;	si	solo se posseduti	solo se posseduti
e) indicazione del titolo di utilizzo degli immobili e degli impianti	si	solo se posseduti	solo se posseduti
f) elenco nominativo degli associati <u>o dei tesserandi</u> , utilizzando esclusivamente <u>la procedura informatica</u> federale (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno)	si	si	si
<u>g) richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 gennaio) o dei responsabili dell'ente</u>	<u>si</u>	<u>si</u>	<u>si</u>
h) indicazione degli Ufficiali di gara annoverati tra i propri tesserati	si	si	no
i) indicazione dei tecnici che, a qualsiasi titolo, esercitano la loro attività nell'impianto dell'affiliato o dell'aggregato	si	si	si
l) indicazione del nominativo del responsabile o dei responsabili	no	no	Si

3. La domanda è esaminata dalla segreteria del Comitato regionale, che l'istruisce, accerta i requisiti per l'appartenenza all'una o all'altra tipologia degli affiliati o agli enti aggregati, omologa i campi e trasmette la richiesta alla segreteria federale.
4. La segreteria federale dà notizia dell'avvenuto riconoscimento e dell'accettazione della domanda di affiliazione o di aggregazione negli Atti ufficiali e direttamente all'interessato, al Comitato regionale ed al Comitato provinciale di competenza.
5. La mancata contestuale richiesta delle tessere dei componenti degli organi direttivi dell'affiliato o del responsabile o dei responsabili dell'aggregato non permette l'accettazione della domanda.
6. Non è altresì accettabile la domanda di affiliazione o di riaffiliazione o di aggregazione di chi risulti, a qualsiasi titolo, in debito con la FITP o con eventuali società dalla stessa controllate, per rapporti relativi agli ultimi tre anni.
7. La mancata accettazione della domanda è comunicata all'interessato con la relativa motivazione.
8. Avverso l'assegnazione ad una delle categorie summenzionate, l'affiliato o l'aggregato hanno facoltà di reclamare al Tribunale federale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. L'affiliazione o l'aggregazione hanno inizio dalla data della deliberazione del Consiglio federale di accettazione della domanda.
10. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrivono tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura

l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.2 – Rinnovo dell'affiliazione o dell'aggregazione

1. Gli affiliati **e gli aggregati** devono rinnovare ogni anno l'affiliazione alla FITP inoltrando alla stessa, tramite la procedura informatica federale:
 - a) il modulo con i dati aggiornati;
 - b) l'elenco nominativo degli associati (gli aggiornamenti degli elenchi, sia in aumento sia in diminuzione, possono essere trasmessi nel corso dell'anno);
 - c) la richiesta contestuale di tesseramento almeno dei componenti del Consiglio di amministrazione (fermo restando l'obbligo di tesseramento di tutti i soci entro il 31 gennaio);
 - d) le tasse prescritte.
2. Il presidente o il responsabile dell'ente richiedente sottoscrivono tutti i documenti previsti, garantendo personalmente la veridicità delle indicazioni e dei dati in essi contenuti, consapevole che un'attestazione infedele configura l'infrazione disciplinare di frode sportiva.

Articolo 2.2.3 - Termini

1. La domanda di affiliazione o di aggregazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno e, dal 1° novembre al 31 dicembre, anche per l'anno successivo.
2. Il rinnovo dell'affiliazione **o dell'aggregazione** deve essere effettuato dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 gennaio dell'anno in corso.
3. Trascorso detto termine, l'affiliato moroso cessa di appartenere alla FITP.
4. La richiesta di affiliazione **o dell'aggregazione** dell'affiliato **o dell'aggregato** cessato è considerata come nuova affiliazione **o nuova aggregazione** a tutti gli effetti.
- 5.

Articolo 2.2.4 – Limitazioni all'attività federale

1. Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'affiliato, che non ha rinnovato l'affiliazione, non può:
 - a) esercitare il diritto di voto nelle assemblee nazionali, regionali e provinciali.
 - b) richiedere tessere per i propri soci;
 - c) iscrivere squadre a competizioni agonistiche;
 - d) organizzare, sui propri campi, manifestazioni agonistiche e non agonistiche con la partecipazione di tesserati;
 - e) disporre di una scuola o di corsi collettivi di tennis.
2. **Tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio l'aggregato, che non ha rinnovato l'aggregazione, non può:**
 - a) **emettere o richiedere tessere;**
 - b) **organizzare, sui propri campi, manifestazioni federali con la partecipazione di tesserati;**
 - c) **esercitare ogni altra attività federale, sportiva o no.**
3. Costituisce infrazione disciplinare il mancato completamento, entro il 31 gennaio, del tesseramento di tutti gli associati, degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici, dei medici e dei massaggiatori, dichiarati all'atto dell'affiliazione o del suo rinnovo **o dell'aggregazione.**
4. Il Comitato regionale competente comunica l'inadempimento all'affiliato **o dell'aggregato** che al 31 **gennaio** non abbia completato **il tesseramento di tutti i propri associati e degli altri soggetti al tesseramento,** con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con l'invito ad adempiere entro sette giorni dalla ricezione.
5. Il mancato adempimento nel termine deve essere segnalato dal Comitato regionale alla segreteria federale; il procedimento disciplinare si estingue con il completamento del tesseramento e con il pagamento di quanto dovuto.
6. L'affiliato **e l'aggregato** che non **hanno** pagato nei termini le sanzioni pecuniarie irrogate divenute definitive, fino al momento del pagamento **sono** sospesi da qualsiasi attività federale; **l'affiliato di cat. A inoltre** non può:
 - a) partecipare ai Campionati a squadre;
 - b) opporsi al trasferimento dei tesserati atleti che ne facciano richiesta, salvo che siano soggetti all'indennità di preparazione.

TITOLO 3.II - TESSERATI DISABILI-PARALIMPICI

Articolo 3.1.5 - Tessera atleta

1. La tessera atleta è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica.
2. La richiesta della tessera atleta deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenne.

3. La tessera atleta può essere rilasciata solo a chi abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità sanitaria rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento.
5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva.
6. Il possesso della tessera atleta vincola all'affiliato che l'ha rilasciata:
 - a) l'atleta maggiorenne e quello minorenni appartenente al settore under 10, fino al 31 dicembre dell'anno in corso;
 - b) l'atleta minorenni appartenente ai settori under 12, under 14, under 16 e under 18 fino al massimo di quattro anni consecutivi o, comunque, fino al raggiungimento della maggiore età.
7. In presenza dei requisiti, il rilascio della tessera (o la richiesta di emissione agli organi federali con il pagamento della quota relativa) deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta del socio; in difetto, si applicano le disposizioni relative allo scioglimento del vincolo su domanda.
8. La richiesta può essere presentata solo dal 1° gennaio; se presentata prima, ha comunque effetto da tale data.

Articolo 3.1.6 - Tessera atleta non agonista

1. La tessera atleta non agonista è rilasciata dalla FITP, tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta al fine di svolgere attività non agonistica.
2. La richiesta di tesseramento non agonistico, per i giocatori appartenenti ai settori giovanili, deve essere sottoscritta dal richiedente oppure dall'esercente la potestà, se il richiedente è minorenni.
3. La tessera atleta non agonista può essere rilasciata anche a chi non abbia compiuto l'ottavo anno di età, o il dodicesimo per i giocatori paralimpici disabili, previo deposito presso l'affiliato del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.
4. La persona transessuale deve dichiarare la propria condizione ed allegare alla richiesta di tesseramento specifica certificazione di idoneità, ottenuta secondo la procedura riportata nell'Appendice V del presente regolamento.
5. L'omessa dichiarazione della condizione di transessuale costituisce frode sportiva.
6. Il possesso della tessera non agonista è incompatibile con il possesso della tessera atleta, per lo stesso settore di attività (tennis, beach tennis, padel) e vincola il tesserato all'affiliato che l'ha rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
7. È fatto obbligo all'affiliato di tesserare con questo tipo di tessera, fatti salvi i casi in cui risultino già in possesso di tessera atleta, tutti coloro che, soci o no, utilizzano, sia pure saltuariamente, i campi da gioco, compresi gli allievi delle scuole di addestramento.

TITOLO 3.II - TESSERATI PARALIMPICI DISABILI

Articolo 3.2.1 – Giocatori paralimpici disabili

1. I giocatori del settore del tennis in carrozzina devono avere una disabilità motoria permanente, consistente in una sostanziale perdita di funzionalità in una o entrambe le estremità inferiori, che impedisce loro di giocare in piedi.
2. La disabilità deve derivare da almeno una delle seguenti condizioni
 - a) un deficit neurologico in prossimità del livello S1 o superiore, associato ad una perdita di capacità motoria; oppure
 - b) una grave artrosi o anchilosi o sostituzione con protesi delle anche, dei ginocchi o delle caviglie; oppure
 - c) un'amputazione di qualsiasi parte delle estremità inferiori, come minimo all'altezza del metatarso; oppure
3. Per il rilascio della tessera, i giocatori devono inoltre possedere un certificato medico che ne attesti la disabilità con le caratteristiche qui riportate

Articolo 3.3.1 - Settori di età

1. I tesserati, in rapporto alla loro età, si distinguono nei seguenti settori:
 - a) Giovanili o Under, suddivisi in:
 - 1) Under 8: coloro che non hanno compiuto otto anni;
 - 2) Under 10: coloro che hanno compiuto otto anni, ma non ancora dieci;
 - 3) Under 12: coloro che hanno compiuto dieci anni, ma non ancora dodici;
 - 4) Under 14: coloro che hanno compiuto dodici anni, ma non ancora quattordici;
 - 5) Under 16: coloro che hanno compiuto quattordici anni, ma non ancora sedici;
 - 6) Under 18: coloro che hanno compiuto sedici anni, ma non ancora diciotto;
 - b) Ordinari: coloro che hanno compiuto diciotto anni;
 - c) Veterani, identificati in:
 - 1) Over 30: coloro che hanno compiuto ventinove anni;

- 2) Over 35: coloro che hanno compiuto trentaquattro anni;
 - 3) Over 40: coloro che hanno compiuto trentanove anni;
 - 4) Over 45: coloro che hanno compiuto quarantaquattro anni;
 - 5) Over 50: coloro che hanno compiuto quarantanove anni;
 - 6) Over 55: coloro che hanno compiuto cinquantaquattro anni;
 - 7) Over 60: coloro che hanno compiuto cinquantanove anni;
 - 8) Over 65: coloro che hanno compiuto sessantaquattro anni;
 - 9) Over 70: coloro che hanno compiuto sessantanove anni;
 - 10) Over 75: coloro che hanno compiuto settantaquattro anni;
 - 11) Over 80: coloro che hanno compiuto settantanove anni.
2. Per tutti i settori il computo dell'età viene riferito al 1° gennaio (ora zero) dell'anno in corso, tranne per il settore agonistico under 10, l'accesso al quale avviene al compimento dell'ottavo anno di età, anche nel corso dell'anno.
 3. Per i settori giovanili l'appartenenza ad un settore è esclusiva, mentre per i settori veterani l'appartenenza ad un settore implica contemporaneamente l'appartenenza ai settori di età inferiore.
 4. Per i settori giovanili possono essere definite previsioni o competizioni riferite ad una singola classe di età, definita con gli stessi criteri dei settori di età, ma con riferimento ad un solo anno (indicata con l'anno che si compie nell'anno solare in corso e cioè: under 9, under 10, under 11, under 12, under 13, under 14, ecc.).
 5. Un giocatore **paralimpico disabile** è qualificato junior se non ha compiuto il diciottesimo anno al 1° gennaio dell'anno in corso.

Articolo 3.3.5 – Classifiche del tennis in carrozzina

1. I tesserati **paralimpici disabili** sono suddivisi nei seguenti settori:

>18 anni	junior >12 <18 anni
open maschile e femminile	Junior maschile e femminile
quad mista	

2. Per ciascun settore è stilata una classifica nazionale di singolare ed una di doppio, tenendo conto dei punti ottenuti da tutti i giocatori tesserati nei seguenti tornei ITF E FITP, purché diretti da un Giudice arbitro:
 - a) tornei internazionali approvati dall'ITF;
 - b) tornei approvati dalla FITP (esclusi i tabelloni di consolazione);
 - c) Campionati italiani assoluti;
 - d) Campionati italiani a squadre
3. La classifica nazionale è composta come segue:

	I categoria	II categoria	III categoria
I gruppo	da 1 a 5	da 16 a 30	da 61 a 90
II gruppo	da 6 a 15	da 31 a 60	da 91 in poi

4. I punti ottenuti sono validi per il settore cui il giocatore appartiene, anche se riferiti alla partecipazione ad un torneo di settore diverso.
5. In caso di parità di punteggio, precede il giocatore che ha disputato il minor numero di gare; in caso di ulteriore parità, si procede al sorteggio.
6. La classifica è aggiornata entro sette giorni dalla conclusione di ogni torneo e pubblicata nel sito federale.

LIBRO SESTO - TECNICI FEDERALI

TITOLO 6.I - ESCLUSIVITÀ DELL'INSEGNAMENTO

Articolo 6.1.1 - Competenze della FITP

1. La Federazione italiana tennis e padel (FITP), è l'Ente delegato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per definire ed aggiornare i criteri ed i livelli dell'insegnamento **del tennis, del beach tennis, e del padel delle discipline della FITP** in applicazione del sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNaQ) **del CONI, concordato con il CONI.**
2. La FITP provvede altresì alla formazione ed alla disciplina dei tecnici, quale corpo insegnante tecnico specializzato ed abilitato in via esclusiva all'insegnamento **delle discipline della FITP agonistiche e per giocatori classificati, nonché per i tesserati paralimpici.**

3. Provvede altresì alla formazione ed all'aggiornamento di operatori che svolgono attività ausiliarie e complementari al gioco.

Articolo 6.1.2 - Competenze degli iscritti all'Albo e negli elenchi

1. Possono insegnare le discipline della FITP tennis agonistiche e e per i ai-classificati presso gli affiliati i tesserati che, avendo superato i corsi organizzati dalla FITP, sono iscritti all'Albo o negli elenchi previsti dal presente Libro.
2. I tesserati FITP, che esercitano abusivamente l'insegnamento presso gli affiliati, sono passibili di sanzioni disciplinari.

TITOLO 6.II - ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE “ROBERTO LOMBARDI”

Articolo 6.2.1 – Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi”

1. L'Istituto superiore di formazione “Roberto Lombardi” (di seguito semplicemente “ISF”) è istituito dalla FITP, ha sede in Roma ed è abilitato alla formazione dei tecnici e di tutti gli operatori che, direttamente od indirettamente, svolgono attività ausiliarie e complementari al gioco e forma in via esclusiva i tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati.
2. Per lo svolgimento della propria attività l'Istituto utilizza le strutture e gli impianti messi a disposizione dalla FITP, dal CONI, da Sport e salute e dalle Università e può avvalersi di società esterne cui affidare specifici settori della propria gestione.
3. L'attività dell'Istituto è competenza del comitato direttivo, che si avvale dell'opera di collaboratori tecnico-didattici.

Articolo 6.2.2 - Compiti dell'Istituto

1. L'Istituto:
 - a) promuove la formazione didattica e professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle discipline della FITP tennis;
 - b) organizza corsi ed esami per il conseguimento di tutte le qualifiche;
 - c) organizza corsi di formazione, ~~e~~ di aggiornamento e di specializzazione, convegni, simposi e seminari monotematici con assegnazione di punteggi per la partecipazione ai corsi di formazione, per diffondere ed accrescere la cultura scientifica, tecnica e didattica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento dei tecnici;
 - d) organizza corsi di formazione e di aggiornamento per promuovere la crescita culturale degli atleti e dei dirigenti e la crescita professionale degli agenti e degli altri operatori;
 - e) promuove ed organizza scambi tecnici e culturali con tecnici di nazioni estere e con gli organismi simili del CONI e delle Federazioni sportive nazionali;
 - f) organizza e coordina l'attività dei tecnici designati, ~~per ogni regione~~, quali Fiduciari provinciali o interprovinciali, regionali o interregionali dell'Istituto;
 - g) definisce i principi organizzativi delle scuole tennis necessari per il riconoscimento federale;
 - h) indica gli standard qualitativi, quantitativi ed organizzativi per il riconoscimento dei centri estivi;
 - i) indica gli standard qualitativi che le scuole tennis di tutto il territorio nazionale devono adottare;
 - j) definisce i protocolli formativi per tutte le qualifiche;
 - k) studia e adotta modelli di preparazione di alto livello;
 - l) sviluppa piani e progetti orientati alla selezione di atleti di alto livello agonistico;
 - m) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP di base;
 - n) sviluppa piani e progetti orientati alla promozione e diffusione delle discipline della FITP indirizzati ai tesserati paralimpici.

Articolo 6.2.3 - Comitato direttivo

1. Il Consiglio federale nomina il presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Istituto, per la durata del quadriennio olimpico.
2. Il comitato direttivo si riunisce anche in teleconferenza, su convocazione del presidente.

Articolo 6.2.4 - Funzioni del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo dell'Istituto ha competenza in materia di:
 - a) realizzazione dei compiti dell'Istituto, in applicazione delle direttive del Consiglio federale;
 - b) organizzazione e svolgimento di corsi ed esami;

- c) tenuta dell'Albo e degli elenchi.
- 2. Il comitato direttivo, entro il 15 ottobre di ogni anno, redige un programma di attività ed il relativo piano di spesa, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 6.2.5 - Fiduciari dell'ISF regionali

- 1. Il comitato direttivo dell'Istituto propone al Consiglio federale la nomina, in ogni regione, di uno o più fiduciari, per le discipline della FITP sentito il parere dei comitati regionali del comitato regionale di competenza.
- 2. La nomina ha durata annuale.
- 3. I fiduciari devono hanno il compito di collaborare, in ambito territoriale regionale, per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Istituto.

TITOLO 6.III – QUALIFICHE DEI TECNICI E DEGLI OPERATORI

Capo I – Qualifiche e disposizioni comuni

Articolo 6.3.1 – Qualifiche

- 1. I tecnici, abilitati all'insegnamento con valenza didattica crescente, sono:
 - a) per il tennis
 - 1) l'istruttore di primo grado di tennis;
 - 2) l'istruttore di secondo grado di tennis;
 - 3) il maestro nazionale di tennis;
 - 4) il tecnico nazionale di tennis.
 - b) per il beach tennis
 - 1) l'istruttore di primo livello di beach tennis;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - 3) il maestro nazionale di beach tennis;
 - c) per il padel
 - 1) l'istruttore di primo livello di padel;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di padel;
 - 3) il maestro nazionale di padel;
 - d) per il pickleball
 - 1) l'istruttore di primo livello di pickleball;
 - 2) l'istruttore di secondo livello di pickleball;
 - 3) il maestro nazionale di pickleball;
 - e) per tutte le discipline della FITP tutti i settori sportivi federali:
 - 1) il preparatore fisico di primo grado;
 - 2) il preparatore fisico di secondo grado.
- 2. Gli operatori, abilitati a svolgere attività ausiliarie o complementari connesse con il gioco le discipline della FITP, sono:
 - a) il preparatore mentale di primo grado per il tennis;
 - b) il preparatore mentale di secondo grado per il tennis;
 - c) l'educatore per l'alimentazione alimentare per il tennis;
 - d) il fisioterapista di primo grado per il tennis;
 - e) il fisioterapista di secondo grado per il tennis;
 - f) il tecnico delle attrezzature di gioco l'incordatore di primo grado;
 - g) il tecnico delle attrezzature di gioco l'incordatore di secondo grado;
 - h) il medico delle discipline della FITP.
- 3. Gli operatori, abilitati a svolgere mansioni dirigenziali e promozionali connesse con l'attività sportiva dell'affiliato, sono:
 - a) il dirigente di primo grado;
 - b) il dirigente di secondo grado;
 - c) il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP.

Articolo 6.3.2 – Conseguimento della qualifica: disposizioni comuni

- 1. Ciascuna qualifica sopra elencata è conseguita dal tesserato che abbia:
 - a) 18 anni di età;

- b) diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);
 - c) frequentato un corso di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente al numero di crediti per ognuna indicati;
 - d) superato l'esame finale.
2. La qualifica definisce e certifica il livello di competenze raggiunte dai singoli soggetti e comporta l'abilitazione allo svolgimento delle mansioni ed attività ad essa riferite, ma per il suo esercizio è necessario che il titolare sia iscritto regolarmente nell'Albo o negli elenchi.
 3. Il conseguimento delle qualifiche aventi più livelli o gradi avviene in ordine sequenziale.
 4. Il superamento della prova di esame relativa al conseguimento di una qualifica dà diritto, ai candidati in possesso della classifica federale richiesta, di accedere nello stesso anno al concorso per il conseguimento della qualifica di grado immediatamente superiore.
 5. Il presidente dell'affiliato è responsabile del fatto che l'attività dei tecnici si svolga entro i limiti delle rispettive qualifiche.

Articolo 6.3.3 – Qualifiche "ad honorem"

1. A suo insindacabile giudizio, il Consiglio federale può concedere, anche a domanda, la qualifica "ad honorem" di:
 - a) "maestro nazionale **"ad honorem"** di **tennis una delle discipline della FITP**", ai tesserati ex-giocatori o ex-giocatrici della Coppa Davis, della **Billie Jean King Cup (già Federation Cup)** o dei Giochi olimpici, nonché **ai** docenti benemeriti per l'attività formativa di alto livello svolta in ambito federale;
 - b) "preparatore fisico ad honorem", a **figure tesserati** di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione fisica di tennisti di Coppa Davis o, di **Billie Jean King Cup già Federation Cup Fed-Cup** o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a **tesserati o ex atleti** di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso o del diploma ISEF o della laurea in Scienze motorie o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione fisica.
 - c) **preparatore mentale "ad honorem", a tesserati di alto livello professionale che attualmente esercitano e che siano o siano stati allenatori della preparazione mentale di tennisti di Coppa Davis o, di Billie Jean King Cup già Federation Cup o che abbiano preso parte ai Giochi olimpici, nonché a tesserati atleti o ex atleti di tutte le discipline sportive che hanno preso parte ai Giochi olimpici e siano in possesso della laurea in Psicologia o di un attestato rilasciato per aver partecipato a corsi di alta specializzazione per la preparazione mentale;**
 - d) ~~"maestro di beach tennis ad honorem", ai tesserati giocatori convocati dalla FITP in occasione dei Campionati europei e mondiali;~~
 - e) ~~"maestro di padel ad honorem", ai tesserati giocatori convocati dalla FITP in occasione dei Campionati europei e mondiali.~~
2. La loro iscrizione all'Albo avviene su semplice richiesta scritta e, se non svolgono l'attività di cui al presente Libro, sono esonerati dal versamento della tassa annuale di iscrizione e dalla frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento.
3. Per operare secondo la loro qualifica, i tecnici "ad honorem" devono tuttavia frequentare un corso di formazione, con particolare riferimento al mini-tennis, **al mini-pickleball al minitennis per adulti**, al mini beach tennis ed al mini padel **rispettivamente per il maestro nazionale di tennis, per il maestro nazionale di pickleball, per il maestro nazionale di beach tennis e per il maestro nazionale di padel**, e superare un esame presso l'Istituto, nonché partecipare ai corsi di aggiornamento previsti e pagare la quota annuale di iscrizione all'Albo.
4. Al termine del percorso formativo è conseguita la qualifica di:
 - a) maestro nazionale di tennis dal maestro nazionale di tennis "ad honorem";
 - b) preparatore fisico di secondo grado dal preparatore fisico "ad honorem";
 - c) **preparatore mentale di secondo grado da preparatore mentale "ad honorem"**;
 - d) maestro **nazionale** di beach tennis dal maestro di beach tennis "ad honorem";
 - e) maestro **nazionale** di padel dal maestro di padel "ad honorem".

Capo II – Qualifiche dei tecnici

Articolo 6.3.4 – Istruttore di primo grado e di primo livello

1. I requisiti ed i contenuti della qualifica di istruttore di primo grado di tennis e di istruttore di primo livello di beach tennis, ~~e~~ di padel **e di pickleball** sono i seguenti:

Requisiti caratteristiche e	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di primo livello di padel	<u>Istruttore di primo livello pickleball</u>
Età del candidato	18 anni compiuti all'inizio del corso	18 anni compiuti all'inizio del corso	18 anni compiuti all'inizio del corso	<u>18 anni compiuti all'inizio del corso</u>
Titolo di studio	diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);	<u>diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione necessario per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (già diploma di scuola media inferiore);</u>
Possesso della tessera FITP	sì	sì	sì	<u>sì</u>
Durata della qualifica	biennale, confermabile	biennale, confermabile	biennale, confermabile	<u>biennale, confermabile</u>
Corso	di formazione, richiesta da un affiliato, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, <u>richiesta da un affiliato,</u> comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, <u>richiesta da un affiliato,</u> comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti	di formazione, <u>richiesta da un affiliato,</u> comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a dieci crediti
Esame finale	sì	sì	sì	<u>sì</u>
Contenuto dell'attività	collaborare con un istruttore di secondo grado di tennis, con un maestro nazionale di tennis o con un tecnico nazionale di tennis, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di minitennis e minitennis per adulti (pickleball) ; in una Club school può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica federale	<u>collaborare con un istruttore di secondo livello di beach tennis, o con un maestro nazionale di beach tennis, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di minibeach tennis; in una Club school può</u> operare in completa autonomia solo per l'avviamento al mini-beach tennis ed al beach tennis in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori principianti o di quarta categoria.	<u>collaborare con un istruttore di secondo livello di padel, o con un maestro nazionale di padel, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di minipadel; in una Club school può</u> operare in completa autonomia solo per l'avviamento al minipadel ed al padel in corsi collettivi, avendo per allievi esclusivamente giocatori di quarta o terza categoria	<u>collaborare con un istruttore di secondo livello di pickleball, o con un maestro nazionale di pickleball, per l'affiliato che ne richiede la prestazione, solo nei corsi di minipickleball;</u> in una Club school può operare autonomamente nei corsi collettivi con tesserati che non siano in possesso di classifica federale.
Limitazioni dell'attività	non può svolgere lezioni individuali	<u>non può svolgere lezioni individuali</u>	<u>non può svolgere lezioni individuali</u>	<u>non può svolgere lezioni individuali</u>
Ampliamenti dell'attività	L'istruttore di tennis di primo grado, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può	<u>L'istruttore di beach tennis di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato,</u>	<u>L'istruttore di padel di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato,</u> eccezionalmente ed	<u>L'istruttore di pickleball di primo livello, su richiesta motivata del presidente dell'affiliato,</u>

	essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo grado, senza la presenza di un insegnante di tennis di qualifica superiore.	<u>eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di beach tennis di qualifica superiore.</u>	<u>in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di Padel di qualifica superiore.</u>	<u>eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto a svolgere l'attività prevista per gli istruttori di secondo livello, senza la presenza di un insegnante di pickleball di qualifica superiore</u>
Rinnovo della qualifica	Partecipazione <u>obbligatoria</u> , ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore <u>dovrà</u> <u>deve</u> presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione.	partecipazione <u>obbligatoria</u> , ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore <u>dovrà</u> <u>deve</u> presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione.	partecipazione <u>obbligatoria</u> , ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore <u>dovrà</u> <u>deve</u> presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione.	<u>partecipazione obbligatoria, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento, nel quale l'istruttore dovrà</u> <u>deve</u> <u>presentare una relazione sull'attività svolta nel biennio, attestata dal presidente dell'affiliato per il quale ha operato, e superamento di un test di valutazione.</u>

Articolo 6.3.5 – Istruttore di secondo grado e di secondo livello

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di istruttore di secondo grado di tennis e di istruttore di secondo livello di beach tennis, e di padel e di pickleball sono i seguenti:

Requisiti e caratteristiche	Istruttore di secondo grado di tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di padel	<u>Istruttore di secondo livello di pickleball</u>
Candidati	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di primo livello di padel	<u>Istruttore di primo livello di pickleball</u>
Età del candidato	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso	20 anni compiuti all'inizio del corso
Attività precedente	due anni di attività professionale documentata	<u>due anni di attività professionale documentata</u>	<u>due anni di attività professionale documentata</u>	<u>due anni di attività professionale documentata</u>
Qualifica precedente	rinnovata annualmente	<u>rinnovata annualmente</u>	<u>rinnovata annualmente</u>	<u>rinnovata annualmente</u>
Possesso della tessera FITP	sì	sì	sì	<u>sì</u>
Durata della qualifica	permanente	permanente	permanente	<u>permanente</u>
Corso	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti	<u>di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a venti crediti</u>
Esame finale	sì	sì	sì	

<p>Contenuto dell'attività</p>	<p>operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minitennis, <u>minitennis per adulti (pickleball)</u> e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori; può altresì collaborare con un maestro nazionale di tennis o con un tecnico nazionale di tennis nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria</p>	<p><u>operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minibeach tennis e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori;</u></p> <p>svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale</p>	<p><u>operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minipadel e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori;</u></p> <p>svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di primo livello ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti agonisti che svolgono attività di livello nazionale con esclusione di atleti di prima e <u>seconda fascia categoria</u> o di atleti che svolgono attività di livello internazionale</p>	<p><u>operare in completa autonomia solo per l'insegnamento del minipickleball e per i corsi di avviamento, consentendo all'affiliato la possibilità di richiedere la certificazione di qualità dell'insegnamento per detti settori;</u></p> <p><u>può altresì collaborare con un maestro nazionale di pickleball o con un tecnico nazionale di pickleball nei corsi di perfezionamento e specializzazione rivolti a soggetti che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria</u></p>
<p>Limitazioni dell'attività</p>	<p>può svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale superiore al 3° gruppo della quarta categoria e che non appartengano ai settori under</p>	<p><u>può svolgere lezioni individuali con esclusione di atleti di prima categoria o di atleti che svolgono attività di livello internazionale</u></p>	<p><u>può svolgere lezioni individuali con esclusione di atleti di prima e seconda fascia o di atleti che svolgono attività di livello internazionale</u></p>	<p><u>può svolgere lezioni individuali limitatamente a giocatori che non siano in possesso di classifica federale superiore alla terza categoria e che non appartengano ai settori under</u></p>
<p>Ampliamenti dell'attività</p>	<p>su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro o di un tecnico nazionale</p>	<p><u>su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di beach tennis</u></p>	<p><u>su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di padel</u></p>	<p><u>su richiesta motivata del presidente dell'affiliato, eccezionalmente ed in particolari casi, può essere autorizzato dal comitato direttivo dell'Istituto all'insegnamento nei corsi di perfezionamento senza la presenza di un maestro nazionale di pickleball</u></p>

<u>Abilitazione della qualifica</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>
-------------------------------------	--	--	--	--

Articolo 6.3.6 – Maestro nazionale ~~e maestro~~

1. I requisiti e le caratteristiche della qualifica di maestro nazionale ~~di tennis e di maestro di beach tennis e di padel~~ sono i seguenti:

Requisiti e caratteristiche	Maestro nazionale di tennis	Maestro <u>nazionale</u> di beach tennis	Maestro <u>nazionale</u> di padel	Maestro <u>nazionale</u> di pickleball
Candidati	Istruttore di secondo grado di tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di padel	<u>Istruttore di secondo grado di pickleball</u>
Età del candidato	21 anni compiuti all'inizio del corso	21 anni compiuti all'inizio del corso	21 anni compiuti all'inizio del corso	<u>21 anni compiuti all'inizio del corso</u>
Possesso della tessera FITP	sì	sì	sì	<u>sì</u>
Durata della qualifica	permanente	permanente	permanente	<u>permanente</u>
Corso	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti	<u>di formazione, comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente almeno a cinquanta crediti</u>
Esame finale	sì	sì	sì	
Contenuto dell'attività	<u>svolgere</u> in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di tennis che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del minitennis, minitennis per adulti (pickleball) , l'avviamento al tennis, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA, ed a svolgere lezioni individuali	svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello di beach tennis ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima categoria e atleti che svolgono attività di livello internazionale <u>ed a svolgere lezioni individuali</u>	svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite all'istruttore di secondo livello di padel ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di prima <u>e seconda fascia categoria</u> e atleti che svolgono attività di livello internazionale	<u>svolgere in tutto il territorio nazionale, dirigendo scuole di pickleball che prevedano, nell'ambito della progressione didattica, l'insegnamento del minipickleball, l'avviamento al pickleball, il perfezionamento e la specializzazione; è abilitato inoltre a seguire atleti che svolgono per lo più attività di alto livello in ambito nazionale, con esclusione di atleti di livello internazionale</u>
Limitazioni dell'attività	non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis	<u>non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di beach tennis</u>	<u>non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di padel</u>	<u>non può dirigere contemporaneamente più di tre scuole di pickleball</u>
<u>Abilitazione della qualifica</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>	<u>Partecipazione obbligatoria, ogni due anni, a un corso di aggiornamento</u>

Articolo 6.3.7 – Tecnico nazionale di tennis

1. La qualifica permanente di tecnico nazionale di tennis è conseguita dal maestro nazionale di tennis che abbia, salva la deroga prevista dal comma 4 del precedente articolo 6.3.2, compiuto il venticinquesimo anno di età prima dell'inizio del corso e la cui formazione sia avvenuta con un corso comprensivo di un periodo di tirocinio corrispondente ad almeno cinquanta crediti.
2. Il tecnico nazionale di tennis può svolgere in tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al maestro nazionale di tennis ed è abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA.
3. Il tecnico nazionale di tennis non può dirigere contemporaneamente più di due scuole di tennis; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.

Articolo 6.3.8 - Preparatore fisico di primo grado

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di primo grado è conseguita:
 - a) dal tesserato diplomato ISEF o laureato in Scienze motorie, in possesso di quaranta crediti formativi;
 - b) dal tesserato studente, già in possesso di 10 crediti formativi, subordinatamente al conseguimento della laurea in Scienze motorie;che abbiano frequentato un corso di formazione tenuto presso una delle facoltà di Scienze motorie in convenzione con la FITP.
2. Il preparatore fisico di primo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento:
 - a) per il tennis alle fasi del minitennis ~~e minitennis per adulti (pickleball)~~, dell'avviamento e del perfezionamento;
 - b) per il beach tennis alle fasi del minibeach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione;
 - c) per il padel alle fasi del mini padel, avviamento, perfezionamento e specializzazione;
 - d) per il pickleball alle fasi del minipickleball, avviamento, perfezionamento.
3. Il preparatore fisico di primo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 6.3.9 - Preparatore fisico di secondo grado

1. La qualifica permanente di preparatore fisico di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dal preparatore fisico di primo grado.
2. Il preparatore fisico di secondo grado è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Un preparatore fisico di secondo grado non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di due scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto; qualora voglia operare in una Super school o in una Top school deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse, salve deroghe eccezionali rilasciate dal comitato direttivo dell'Istituto.

Capo III – Qualifiche degli operatori ausiliari

Articolo 6.3.10 – Preparatore mentale di primo grado per il tennis

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di primo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato con laurea magistrale in psicologia, e regolarmente iscritto all'Albo professionale degli psicologi.
2. Il preparatore mentale di primo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport¹ delle discipline della FITP minitennis e del minitennis per adulti (pickleball), dell'avviamento e del perfezionamento.
3. Il preparatore mentale di primo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole.

Articolo 6.3.11 – Preparatore mentale di secondo grado per il tennis

1. La qualifica permanente di preparatore mentale di secondo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal preparatore mentale di primo grado per il tennis.

¹ NOTA FITP: è "gioco sport" la disciplina sportiva (es. tennis, padel, beach tennis, pickleball) che è praticata modificando uno o più dei tre parametri che la contraddistinguono: regole, spazio o attrezzatura sportiva.

2. Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento alle fasi didattiche di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello.
3. Il preparatore mentale di secondo grado per il tennis non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole e, qualora voglia operare in una super school o in una top school per il tennis, ovvero in una standard school per le altre discipline della FITP, deve svolgere la sua attività professionale esclusivamente in una sola di esse.

Articolo 6.3.12 – Educatore per l'alimentazione alimentare per il tennis

1. All'educatore per l'alimentazione spettano le competenze relative all'educazione dell'alimentazione degli atleti, finalizzate ad ottimizzarne i risultati, nelle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello.
2. La qualifica permanente di educatore per l'alimentazione alimentare per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato in possesso di una delle lauree indicate nei decreti ministeriali riportati nel bando di indizione del corso.
3. L'educatore per l'alimentazione alimentare non può prestare attività professionale contemporaneamente in più di tre scuole, salve deroghe eccezionali rilasciate dal Comitato direttivo dell'Istituto.

Articolo 6.3.13 - Fisioterapista di primo grado per il tennis

1. La qualifica permanente di fisioterapista di primo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal tesserato laureato in fisioterapia o in possesso di un diploma universitario in fisioterapia o di un titolo equipollente, ai sensi della vigente normativa, regolarmente iscritto all'Albo professionale dei fisioterapisti,
2. Il fisioterapista di primo grado per il tennis è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.14 - Fisioterapista di secondo grado per il tennis

1. La qualifica permanente di fisioterapista di secondo grado per il tennis è conseguita, al termine del corso di formazione, dal fisioterapista di primo grado per il tennis.
2. Il fisioterapista di secondo grado per il tennis è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 6.3.15 - ~~In~~cordatore-Tecnico delle attrezzature di gioco-di primo grado

1. Al tecnico delle attrezzature di gioco spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti delle discipline della FITP, finalizzate ad ottimizzarne i risultati.
2. La qualifica di ~~inc~~cordatore-tecnico delle attrezzature di gioco-di primo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dai tesserati che, all'inizio del corso, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età.
3. Al tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche dell'avviamento e del perfezionamento.
4. ~~L'inc~~cordatore-Il tecnico delle attrezzature di gioco-di primo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole ~~tennis~~ e in tutte le manifestazioni regionali e nazionali.

Articolo 6.3.16 - ~~In~~cordatore Tecnico delle attrezzature di gioco-di secondo grado

1. La qualifica di tecnico delle attrezzature di gioco ~~inc~~cordatore-di secondo grado è conseguita, al termine del corso di formazione, dall'inccordatore dal tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado.
2. Al tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado spettano le competenze relative agli strumenti di gioco degli atleti nelle fasi didattiche della specializzazione e dell'alto livello
3. ~~L'inc~~cordatore Il tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado è abilitato a svolgere la propria attività professionale presso tutti gli affiliati FITP, in tutte le tipologie di scuole tennis, nei centri tecnici federali e in tutte le manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

Articolo 6.3.17 – Dirigente di primo grado

1. La qualifica permanente di dirigente di primo grado è conseguita dai tesserati FITP al termine del corso di formazione.
2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una club school, di una basic school₂ o di una standard school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente almeno di primo grado.

Articolo 6.3.18 - Dirigente di secondo grado

1. La qualifica permanente di dirigente di secondo grado è conseguita dal dirigente di primo grado al termine del corso di formazione.
2. Un affiliato, per poter richiedere il riconoscimento di una super school o top school, deve avere un tesserato con la qualifica di dirigente di secondo grado.

Articolo 6.3.19 - Tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP

1. La qualifica di tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è conseguita dall'insegnante di qualsiasi ordine e grado, anche supplente, del Ministero dell'istruzione al termine di un corso di formazione.

2. Il tecnico promotore scolastico delle discipline della FITP è abilitato a svolgere la sua attività professionale, con esclusivo riferimento alle fasi didattiche del gioco sport delle discipline della FITP, all'interno degli Istituti scolastici.

TITOLO 6.IV - CORSI ED ESAMI

Articolo 6.4.1 - Bandi di concorso

1. La FITP bandisce annualmente concorsi per esami di ammissione ai corsi organizzati per la formazione dei tecnici e degli operatori di tutte le qualifiche.
2. Fissa, su proposta dell'Istituto, i criteri, i titoli, la documentazione e le condizioni per l'ammissione agli esami di concorso e per la successiva frequenza ai corsi.
3. Per essere ammessi agli esami di concorso è necessario avere, oltre a quelli indicati eventualmente per ogni singola qualifica, i seguenti requisiti:
 - a) essere tesserato FITP;
 - b) aver compiuto l'età minima prevista per ogni singola qualifica;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - d) non essere stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi Federazione sportiva, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - e) non avere subito sanzioni di sospensione dell'attività sportiva a seguito di utilizzazione di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

Articolo 6.4.2 – Corsi ed esami

1. L'Istituto organizza annualmente corsi, comprensivi di tirocinio, per la formazione di tecnici e di operatori, fissandone durata, sedi, tempi e modalità di svolgimento.
2. Il comitato direttivo dell'Istituto può proporre al Consiglio federale l'esclusione di allievi che mostrino un comportamento non compatibile con le finalità dei corsi.
3. Al termine del corso, gli allievi sostengono l'esame finale per il conseguimento della qualifica prevista dal corso frequentato.

Articolo 6.4.3 - Diplomi e targhe

1. La FITP rilascia diplomi a coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi.
2. Rilascia altresì, su richiesta dell'interessato, targhe che possono essere esposte dai tecnici presso gli impianti ove svolgono la propria attività.
3. È vietato esporre tali targhe per i tecnici e gli operatori non in regola con l'iscrizione all'Albo e negli elenchi; gli affiliati presso cui sono esposte le targhe sono responsabili solidalmente dell'inosservanza della disposizione.

TITOLO 6.V - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 6.5.1 – Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. Solo i tecnici e gli operatori regolarmente tesserati, ed iscritti nell'Albo e negli elenchi possono esercitare l'attività relativa all'abilitazione connessa alla qualifica conseguita.
2. La sospensione dell'iscrizione nell'Albo e negli elenchi non fa decadere dalla l'abilitazione conseguita con l'ottenimento della qualifica, ma impedisce l'esercizio dell'attività relativa finché permane la sospensione.

Articolo 6.5.2 - Albo ed elenchi

1. Presso l'Istituto sono costituiti l'Albo e gli elenchi dei tecnici e degli operatori, pubblicati anche nel sito federale, la cui tenuta è competenza del comitato direttivo.
2. L'Albo è un registro in cui, in specifiche sezioni, sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica permanente di:
 - a) tecnici di tennis
 - 1) tecnico nazionale di tennis;
 - 2) maestro nazionale di tennis;
 - 3) istruttore di secondo grado di tennis;
 - b) tecnici di beach tennis
 - 1) maestro nazionale di beach tennis;
 - 2) istruttore di secondo livello di beach tennis;
 - c) tecnici di padel
 - 1) maestro nazionale di padel;
 - 2) istruttore di secondo livello di padel;
 - d) tecnici di pickleball
 - 1) maestro nazionale di pickleball;
 - 2) istruttore di secondo livello di pickleball;
 - e) altri tecnici
 - 1) preparatore fisico di primo grado;
 - 2) preparatore fisico di secondo grado;
 - f) operatori ausiliari e complementari
 - 3) preparatore mentale di secondo grado per il tennis;
 - 4) preparatore mentale di primo grado per il tennis;
 - 5) educatore per l'alimentazione alimentare per il tennis;
 - 6) fisioterapista di secondo grado per il tennis;
 - 7) fisioterapista di primo grado per il tennis;
 - 8) incordatore tecnico delle attrezzature di gioco di secondo grado;
 - 9) incordatore tecnico delle attrezzature di gioco di primo grado;
 - 10) dirigente di secondo grado;
 - 11) dirigente di primo grado.
 - g) tecnici "ad honorem"
 - 1) maestro nazionale di tennis "ad honorem";
 - 2) maestro nazionale di beach tennis "ad honorem";
 - 3) maestro nazionale di padel "ad honorem";
 - 4) preparatore fisico "ad honorem";
 - 5) preparatore mentale "ad honorem".
3. Negli elenchi sono iscritti coloro che hanno conseguito la qualifica non permanente di:
 - a) istruttore di primo grado di tennis;
 - b) istruttore di primo livello di beach tennis;
 - c) istruttore di primo livello di padel;
 - d) istruttore di primo livello di pickleball.

Articolo 6.5.3 - Iscrizione all'Albo e negli elenchi

1. Hanno diritto di iscriversi all'Albo e negli elenchi coloro che hanno superato gli esami finali dei corsi banditi dalla FITP ed abbiano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al momento dell'iscrizione, i tecnici e gli operatori devono indicare:
 - a) la sede della loro attività;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'affiliato di appartenenza, per ogni comunicazione federale che li riguarda, se tesserati con tessera socio od atleta od atleta non agonista; ovvero
 - c) il proprio indirizzo di posta elettronica, per ogni comunicazione federale che li riguarda, se tesserati con tessera speciale.
3. La domanda d'iscrizione deve essere corredata della documentazione richiesta e della tassa annualmente stabilita.
4. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi sono tenuti al pagamento anticipato delle tasse annuali per il rinnovo dell'iscrizione per l'anno in corso, dall'1 al entro il 31 gennaio e a dare comunicazione dei dati che li riguardano.
5. Gli iscritti all'Albo e negli elenchi, che non effettuano il pagamento delle tasse annuali entro il termine del 31 gennaio, sono considerati in posizione irregolare, sospesi dall'iscrizione, e non possono svolgere alcuna attività d'insegnamento.

6. I tecnici in regola con il pagamento delle tasse annuali, al compimento del sessantacinquesimo sessantaseiesimo anno, possono chiedere il mantenimento dell'iscrizione, nel rispetto di tutti gli ulteriori parametri, con esonero dal pagamento della tassa annuale.

Articolo 6.5.4 - Sospensione dall'Albo e dagli elenchi

1. La sospensione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per cessazione del tesseramento FITP;
 - b) per la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - c) per mancata partecipazione ai corsi biennali obbligatori di aggiornamento;
 - d) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della FITP;
 - e) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia.
2. I tecnici sospesi dall'Albo o dagli elenchi sono inibiti dall'esercizio dell'attività e non possono partecipare ai corsi di formazione organizzati dall'Istituto; la sospensione è revocata a seguito della regolarizzazione della posizione.

Articolo 6.5.5 - Cancellazione dall'Albo e dagli elenchi

1. La cancellazione dall'Albo e dagli elenchi può avvenire:
 - a) per rinuncia alla qualifica;
 - b) per il mancato rinnovo delle qualifiche non permanenti;
 - c) per provvedimento adottato dagli organi di giustizia;
 - d) negli altri casi previsti dalle leggi dello Stato.

Articolo 6.5.6 - Rinuncia alla qualifica

1. I tecnici e-gli operatori possono rinunciare alla qualifica permanente presentando domanda scritta alla FITP, salva la regolarità di tutti i requisiti.
2. Il Consiglio federale delibera sulle domande, sentito il parere del comitato direttivo dell'Istituto.
3. La deliberazione opera dalla data di pronuncia, ma ha efficacia dal giorno della presentazione della domanda.

Articolo 6.5.7 - Riscrizione all'Albo e negli elenchi

1. I tecnici e-gli operatori che siano stati cancellati dall'Albo e dagli elenchi da non più di tre anni possono essere riscritti negli stessi, alle condizioni indicate dal Comitato direttivo dell'Istituto, sempreché siano cessati i motivi che hanno determinato la cancellazione, previa partecipazione al corso obbligatorio di aggiornamento prescritto per la qualifica di appartenenza, nonché la regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti.
2. Qualora la cancellazione sia stata effettuata da oltre tre anni, gli interessati possono essere riscritti alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a) pagamento della tassa di riammissione;
 - b) regolarizzazione di tutti gli ulteriori requisiti;
 - c) frequenzamento-partecipazione ad di alcuni moduli presenti nel piano di studi del corso di formazione prescritto per la qualifica di appartenenza;
 - d) superamento di una prova di idoneità didattica presso l'Istituto.

Articolo 6.5.8 - Qualifiche conseguite all'estero

1. Il tecnico e-l'operatore, in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero, per svolgere attività in Italia, devono:
 - a) avere compiuto gli anni previsti per la qualifica richiesta;
 - b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non essere stato i assoggettato i, da parte della Federazione sportiva estera di appartenenza, o dalla FITP, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente di durata superiore ad un anno;
 - d) ottenere dal Consiglio federale il riconoscimento del titolo corrispondente per l'esercizio della qualifica;
 - e) essere tesserato i ed iscritto i all'Albo o negli elenchi.
2. Al fine di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale e l'inquadramento in una delle qualifiche previste, il tecnico e-l'operatore, oltre ad essere tenuto al versamento di una tassa annualmente fissata per

l'accertamento del livello di competenza, **devono deve** presentare al Consiglio federale una domanda scritta, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, con traduzione in italiano certificata per conformità:

- a) titolo di studio;
 - b) titolo professionale ottenuto nello Stato estero;
 - c) dichiarazione della Federazione o Ente che ha concesso il titolo, con il dettaglio delle prove di esame;
 - d) "curriculum vitae";
 - e) attestazione della FITP circa la classifica riconosciutagli in Italia.
3. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato comunitario avviene previa individuazione del livello di competenza valido per l'Unione europea e della corrispondente qualifica della FITP.
4. Il riconoscimento della qualifica conseguita in uno Stato non comunitario è subordinato:
- a) all'accertamento del livello di competenza;
 - b) alla frequenza, previo pagamento della relativa tassa, di un corso di formazione adeguato al livello di competenza accertato.

TITOLO 6.VI - SCUOLE

Articolo 6.6.1- Scuole

1. **Nelle scuole si svolgono corsi relativi ad una o più delle discipline della FITP, in merito a una o più delle fasi didattiche dell'avviamento, del perfezionamento, della specializzazione e dell'alto livello, a seconda della tipologia di scuola, e sono rivolti a due o più persone, sia minori sia adulti.**

Articolo 6.6.12 – Scuole di tennis

1. Sono vietate:
 - a) l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola di tennis aperta a giocatori classificati, in assenza del prescritto riconoscimento federale;
 - b) la sua conduzione, al di fuori degli specifici requisiti.
2. Solo in presenza di una scuola di tennis riconosciuta l'affiliato può richiedere ed ottenere l'indennità di preparazione, secondo le modalità e l'ammontare indicati nel libro IV del presente Regolamento.
3. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l'elenco delle scuole di tennis riconosciute.
4. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute;con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
5. Le scuole **di tennis** riconosciute dalla FITP possono essere di cinque tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school (una stella): solo corsi collettivi **di tennis** tenuti anche da un istruttore di primo grado di tennis **e di corsi collettivi di pickleball tenuti da insegnanti di pickleball o anche da un istruttore di tennis di primo grado;**
 - b) Basic school (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, **minitennis per adulti (pickleball)** e avviamento **e pickleball;** può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis o, nel caso in cui si insegni il solo minitennis **o minitennis per adulti (pickleball),** anche da un istruttore di secondo grado di tennis; **i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;**
 - c) Standard school (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, **minitennis per adulti (pickleball),** avviamento e perfezionamento **e pickleball;** può essere diretta da un tecnico nazionale di tennis o da un maestro nazionale di tennis; **i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;**
 - d) Super school (quattro stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: minitennis, **minitennis per adulti (pickleball),** avviamento, perfezionamento, **e specializzazione, ed alto livello e pickleball;** può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; **i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball;**
 - e) Top school (cinque stelle): insegnamento di tutte le fasi della progressione didattica: minitennis, **minitennis per adulti (pickleball),** avviamento, perfezionamento, specializzazione, **ed alto livello e pickleball;** può essere diretta esclusivamente da un tecnico nazionale di tennis; **i corsi di pickleball sono tenuti dagli insegnanti di pickleball.**
6. Le scuole riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell'adesione ai progetti indicati dall'Istituto, hanno la denominazione di "scuola di tennis federale".

Articolo 6.6.2 3– Scuole di beach tennis

1. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l’elenco delle scuole di beach tennis riconosciute.
2. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d’ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
3. Le scuole **di beach tennis** riconosciute dalla FITP possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school di beach tennis (una stella): solo le fasi didattiche del mini-beach tennis e corsi di avviamento, tenuti anche da un istruttore di primo livello di beach tennis;
 - b) Basic school di beach tennis (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis e perfezionamento; **può essere diretta anche da un istruttore di secondo livello di beach tennis può essere diretta da un maestro nazionale di beach tennis o, nel caso in cui si insegni il solo minibeach tennis, anche da un istruttore di secondo livello di beach tennis;**
 - c) Standard school di beach tennis (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: corsi di avviamento al beach tennis, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di beach tennis.
4. Le scuole **di beach tennis** riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell’adesione ai progetti indicati dall’Istituto, hanno la denominazione di “scuola di beach tennis federale”.

Articolo 6.6.3 4 – Scuole di padel

1. La FITP pubblica ed aggiorna nel sito federale l’elenco delle scuole di padel riconosciute.
2. Pubblica altresì:
 - a) i provvedimenti di rigetto delle richieste di riconoscimento;
 - b) i provvedimenti di revoca del riconoscimento;
 - c) le denunce alla Procura federale delle scuole non riconosciute; con avviso che agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d’ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato, senza pratica di trasferimento.
3. Le scuole **di padel** riconosciute dalla FITP possono essere di tre tipi con le seguenti caratteristiche:
 - a) Club school di padel (una stella): solo le fasi didattiche del mini-padel e dell’avviamento ed organizzazione di corsi collettivi, tenuti anche da un istruttore di primo livello di padel;
 - b) Basic school di padel (due stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, corsi di avviamento al padel e perfezionamento; **può essere diretta anche da un istruttore di secondo livello di padel può essere diretta da un maestro nazionale di padel o, nel caso in cui si insegni il solo mini padel, anche da un istruttore di secondo livello di padel;**
 - c) Standard school di padel (tre stelle): insegnamento delle seguenti fasi della progressione didattica: mini-padel, corsi di avviamento al padel, perfezionamento e specializzazione; deve essere diretta da un maestro di padel.
4. Le scuole **di padel** riconosciute, seguite e monitorate costantemente dalla FITP in virtù dell’adesione ai progetti indicati dall’Istituto, hanno la denominazione di “scuola di padel federale”.

Articolo 6.6.4-5 – Riconoscimento delle scuole di tennis, di beach tennis e di padel

1. L'affiliato, per poter organizzare una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, deve presentare domanda alla FITP per il suo riconoscimento, all’inizio dell’attività didattica e comunque entro il **31 ottobre 15 novembre** di ogni anno.
2. Il riconoscimento compete al Consiglio federale su proposta del comitato direttivo dell’Istituto che definisce i parametri per la qualificazione delle scuole.
3. Il riconoscimento di una scuola di tennis, di beach tennis e di padel, ha validità annuale ed è subordinato, per ogni tipo, al possesso ed al mantenimento almeno dei seguenti requisiti:

TIPI DI SCUOLE DI TENNIS					
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school	Super school	Top school
settori abilitati	corsi collettivi e corsi di pickleball	minitennis, minitennis per adulti (pickleball) e	minitennis, minitennis per adulti (pickleball),	minitennis, minitennis per adulti (pickleball),	minitennis, minitennis per adulti (pickleball), avviamento,

		avviamento <u>e corsi di pickleball</u>	avviamento, <u>e perfezionamento e corsi di pickleball</u>	avviamento, <u>perfezionamento, specializzazione, ed alto livello e corsi di pickleball</u>	perfezionamento, <u>specializzazione, ed alto livello e corsi di pickleball</u>
direttore tecnico	Istruttore di primo grado di tennis	Istruttore di secondo grado di tennis	Maestro nazionale di tennis	Tecnico nazionale di tennis	Tecnico nazionale di tennis
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di secondo grado	preparatore fisico di secondo grado
altre figure professionali			preparatore mentale di primo grado	preparatore mentale di secondo grado e educatore alimentare	preparatore mentale di secondo grado e educatore alimentare
campi con diverse superfici	non obbligatorio	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
campi coperti	non obbligatorio	non obbligatorio	Obbligatorio, ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	Obbligatorio, ad eccezione delle regioni con temperatura media superiore a 10° C nei mesi invernali	obbligatorio
palestra	non obbligatorio	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
foresteria	no	no	non obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio
numero di allievi	<u>>8 2</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>12 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>16 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	>20 salve deroghe concesse dal Consiglio federale	<u>>19-24</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale
partecipazione ai campionati a squadre giovanili	almeno una squadra	almeno due squadre	almeno tre squadre	almeno quattro squadre	almeno cinque squadre
Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 4 FITP TPRA e almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 4 FITP TPRA e almeno 4 FITP JUNIOR PROGRAM</u>
altre figure	non obbligatorio	dirigente di primo grado	dirigente di primo grado	dirigente di secondo grado o	dirigente di secondo grado

TIPI DI SCUOLE DI BEACH TENNIS

Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	minibeach tennis, avviamento e corsi collettivi	minibeach tennis, avviamento e perfezionamento	minibeach tennis, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	Istruttore di primo livello di beach tennis	Istruttore di secondo livello di beach tennis	maestro di beach tennis
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado
superfici	sabbia	sabbia	sabbia
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori
palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria

foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristoro	bar/ristoro
numero di allievi	<u>non-obbligatorio</u> >2	> <u>10-8</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale	> <u>15-12</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale
<u>Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM</u>

TIPI DI SCUOLE DI PADEL			
Denominazione	Club school	Basic school	Standard school
settori abilitati	minipadel, avviamento e corsi collettivi	minipadel, avviamento e perfezionamento	minipadel, avviamento, perfezionamento e specializzazione
direttore tecnico	Istruttore di primo livello di padel	Istruttore di secondo livello di padel	maestro di padel
preparatore fisico	diplomato ISEF o laureato in scienze motorie	preparatore fisico di primo grado	preparatore fisico di primo grado
superfici	erba sintetica o moquette	erba sintetica o moquette	erba sintetica o moquette
campi coperti	non obbligatori	non obbligatori	obbligatori
palestra	non obbligatoria	non obbligatoria	obbligatoria
foresteria	non obbligatoria	punto bar/ ristoro	bar/ristoro
numero di allievi	<u>non-obbligatorio</u> >2	> <u>10-8</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale	> <u>15-12</u> salve deroghe concesse dal Consiglio federale
<u>Organizzazione di manifestazioni intersociali FITP TPRA e FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 2 FITP TPRA e almeno 2 FITP JUNIOR PROGRAM</u>	<u>almeno 3 FITP TPRA e almeno 3 FITP JUNIOR PROGRAM</u>

4. Il riconoscimento od il suo rifiuto sono comunicati entro novanta i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della richiesta; i provvedimenti sono adottati sulla base della mera verifica documentale della richiesta e sono immediatamente comunicati all'affiliato e pubblicati nel sito federale.

Articolo 6.6.5 6 – Revoca del riconoscimento e sanzioni

1. La FITP dispone i controlli ritenuti necessari od opportuni e, se rileva la mancanza dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento, ne intima la regolarizzazione nel termine di quindici giorni, a pena della revoca del riconoscimento.
2. Nel caso in cui, per mancanza di requisiti, non sia possibile dare il riconoscimento di una qualunque tipologia di scuola agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato.
3. La dichiarazione mendace circa le caratteristiche ed i requisiti della scuola indicati nella richiesta di riconoscimento costituisce frode sportiva.

Articolo 6.6.6-7 – Scuole non riconosciute

1. La FITP, se rileva l'organizzazione, da parte di un affiliato, di una scuola in assenza del prescritto riconoscimento federale, lo denuncia alla Procura federale ed agli allievi della scuola con tessera atleta si applica lo scioglimento del vincolo d'ufficio, con facoltà di tesserarsi per altro affiliato senza pratica di trasferimento.
2. La denuncia è comunicata immediatamente all'affiliato e pubblicata nel sito federale.

TITOLO 6.VII - CENTRI ESTIVI

Articolo 6.7.1 – Centri estivi

1. I centri estivi sono strutture destinate alla propaganda-promozione e al perfezionamento-delle tennis discipline della FITP ed all'avviamento degli allievi e si svolgono prevalentemente o esclusivamente nel periodo estivo di vacanza scolastica.

2. Si distinguono in:
 - a) centri estivi residenziali;
 - b) centri estivi non residenziali;
 a seconda che prevedano o meno il vitto e l'alloggio per i partecipanti.
3. Gli allievi devono essere in possesso della tessera atleta o atleta non agonista.
4. ~~**I tecnici possono prestare la propria attività nell'ambito dei centri estivi in cui sono presenti giocatori classificati solo se gli stessi sono riconosciuti dalla FITP.**~~

Articolo 6.7.2 – Riconoscimento dei centri estivi residenziali

1. I centri estivi ~~**di qualunque tipo e da chiunque organizzati**~~ **residenziali** debbono ottenere il preventivo riconoscimento della FITP.
2. Il riconoscimento dei centri estivi **residenziali** è subordinato al rispetto delle norme regolamentari emanate dal Consiglio federale e di quelle organizzative emanate dal comitato direttivo dell'Istituto.
3. A tale scopo l'organizzatore deve presentare una richiesta scritta al Consiglio federale con allegata la seguente documentazione:
 - a) descrizione analitica degli impianti e delle altre attrezzature destinate al gioco **del tennis di almeno una delle discipline della FITP**;
 - b) descrizione analitica delle strutture ricettive, per i centri residenziali;
 - c) indicazione del responsabile del centro e degli altri tecnici eventualmente impiegati;
 - d) descrizione degli obiettivi tecnici, dei metodi didattici applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche tecniche ed organizzative del centro;
 - e) ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
4. Del riconoscimento è data pubblicità tramite apposizione di targa di riconoscimento nel luogo ove il centro svolge la propria attività e con pubblicazione negli Atti ufficiali federali o in internet.

Articolo 6.7.3 – Responsabile del centro estivo residenziale

1. Il responsabile del centro estivo **residenziale**, indicato dall'organizzatore, deve essere un tecnico avente la qualifica minima di maestro nazionale **di tennis o di maestro di padel o di beach tennis**.
2. Egli è il referente unico nei rapporti con la FITP ed è responsabile del mantenimento dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento del centro, sia di carattere organizzativo sia tecnico.
3. Deve inoltre comunicare all'inizio di ogni singolo corso ed al termine dell'attività stagionale l'elenco degli allievi partecipanti, con indicazione della tessera federale, dell'indirizzo e degli eventuali recapiti telefonici ed internet, previa assunzione di specifica dichiarazione autorizzativa degli allievi (o di chi ne esercita la potestà **genitoriale**) per la trasmissione alla FITP dei dati personali secondo la vigente normativa per la tutela dei dati personali.
- 4.

Articolo 6.7.4 – Collaboratori del centro estivo residenziale

1. Il centro può avvalersi dell'opera di tecnici iscritti all'Albo e negli elenchi, la cui attività deve essere coordinata e guidata dal responsabile del centro.

Articolo 6.7.5 – Controlli e sanzioni

1. La FITP può svolgere controlli, attraverso propri incaricati, sia finalizzati alla concessione del riconoscimento, sia durante l'attività, finalizzati alla verifica della persistenza dei requisiti che hanno determinato la concessione.
2. In caso di accertata insussistenza dei requisiti o di gravi inadempienze rispetto alle dichiarazioni allegate alla richiesta di riconoscimento, la FITP può non concedere il riconoscimento ovvero revocare il riconoscimento già concesso.
3. Il responsabile del centro è inoltre soggetto a procedimento disciplinare per violazione regolamentare, secondo le previsioni del Regolamento di giustizia.
4. ~~**Nessun tesserato può prendere parte o svolgere qualsiasi attività funzionale ai centri estivi non riconosciuti.**~~

TITOLO 6.VIII - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Articolo 6.8.1 – Attività di formazione

1. In relazione all'esclusività **dell'insegnamento** riservata alla FITP **dell'attività di formazione**, i tesserati e gli affiliati non possono organizzare ~~**alcuna attività alcun corso**~~ di formazione; rivolta ~~**ao**~~ a tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati, in qualunque forma espressa.
2. La violazione di tale norma costituisce infrazione disciplinare ed è soggetta alle previsioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 6.8.2 – Attività di informazione o aggiornamento

1. I tesserati e gli affiliati possono organizzare attività di informazione e di aggiornamento professionale, tramite convegni, simposi e altro tipo di riunione rivolta ai tecnici, ai dirigenti ed agli agenti.
2. Tale attività può essere rivolta sia a soggetti iscritti all'Albo o negli Elenchi, sia a soggetti non iscritti, appartenenti a enti di promozione sportiva o comunque non tesserati, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, purché l'attività sia autorizzata.

Articolo 6.8.3 – Requisiti per l'autorizzazione

- a) Il Consiglio federale, sentito il parere dell'Istituto nell'ambito dei suoi compiti, può autorizzare tesserati ed affiliati ad organizzare attività di informazione o di aggiornamento, a condizione che:
 - a) sia conforme ai programmi didattici, agli scopi ed agli indirizzi dell'Istituto;
 - b) sia diretta o coordinata da tecnici federali o comunque da soggetti di comprovata esperienza e preparazione scientifica in campo nazionale od internazionale.

Articolo 6.8.4 – Richiesta di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di informazione o di aggiornamento, l'organizzatore deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio, una richiesta scritta al Consiglio federale ed all'Istituto in cui siano indicati o allegati:
 - a) la sede dell'attività;
 - b) il responsabile dell'organizzazione, i relatori e tutti i collaboratori di cui si avvale per l'attuazione del programma;
 - c) il periodo o i periodi e la durata di svolgimento dell'attività;
 - d) il programma analitico con obiettivi, metodi applicati ed ogni altra notizia ritenuta utile per la comprensione delle caratteristiche e degli scopi dell'attività;
 - e) la ricevuta del pagamento della tassa nella misura annualmente fissata dal Consiglio federale.
2. Il Consiglio federale delibera entro trenta giorni dalla ricezione della domanda e comunica l'avvenuta autorizzazione al richiedente, dandone notizia ai terzi in ogni forma ritenuta idonea.
3. Se il Consiglio federale respinge la richiesta, restituisce al richiedente la tassa versata.
4. L'autorizzazione ha oggetto e durata strettamente limitati all'attività per la quale è richiesta e non è mai tacitamente rinnovata.

TITOLO 6.IX - OBBLIGHI E DIVIETI

Articolo 6.9.1 – Valore della “maglia azzurra”

1. I tecnici e gli operatori devono adoperarsi fattivamente per promuovere i valori connessi alla “maglia azzurra”, simbolo delle rappresentative nazionali, e commettono violazione regolamentare se allenano od assistono atleti che abbiano rifiutato la convocazione nelle selezioni nazionali.

Articolo 6.9.2 - Divieti per gli affiliati

1. Agli affiliati è vietato utilizzare tecnici non qualificati che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla FITP, sia per corsi collettivi sia per lezioni individuali.
2. Gli affiliati inoltre non debbono consentire sui propri impianti l'insegnamento che il presente regolamento vieta, sia con riferimento al tecnico sia alle modalità di svolgimento.
3. La trasgressione comporta, a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, la sottoposizione ai procedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di giustizia.

Articolo 6.9.3 - Divieto di istituire scuole per tecnici

1. L'istituzione di scuole e corsi di preparazione per tecnici abilitati a seguire professionalmente i giocatori classificati, è competenza esclusiva della FITP e non è consentita l'iniziativa a chiunque altro.
2. Chi contravviene al divieto è passibile di sanzione disciplinare.

Articolo 6.9.4 - Divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FITP

1. All'interno degli affiliati, i tecnici non possono prestare la loro collaborazione o riceverla da persone che non siano

in possesso di una qualifica rilasciata dalla FITP, o da altro Ente riconosciuto che rilasci qualifiche seguendo il modello SNaQ del CONI.

~~2. I trasgressori sono sottoposti a procedimento disciplinare.~~

Articolo 6.9.5 - Denuncia da parte del comitato direttivo dell'Istituto

1. Il comitato direttivo dell'Istituto deve denunciare alla Procura federale gli iscritti all'Albo e negli elenchi per infrazioni disciplinari commesse nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

b) Regolamento contro la violenza di genere nello sport e Linee Guida ex Dlgs 39/2021 e Dlgs 36/2021

Si pubblicano, di seguito, i testi definitivi del Regolamento contro la violenza di genere nello sport e delle Linee Guida federali trasmessi, per gli adempimenti di legge, all'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding:

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (“REGOLAMENTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT”)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

Art. 4 - Buone pratiche-Comportamenti da tenere

Art. 5 - Natura delle disposizioni

Art. 6 - Seminari informativi

Art. 7 - Formazione obbligatoria

Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

TITOLO II - UFFICIO PER LA TUTELA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT

Art. 9 - Composizione e nomina

Art. 10 - Funzioni e facoltà

Art. 11 - Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 12 - Dovere di segnalazione

Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

TITOLO IV - PROCEDURE

Art. 14 - Condizioni di procedibilità

Art. 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

Art. 17 - Procedimento disciplinare

TITOLO V – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Art. 18 - Adempimenti dell'affiliato e dell'ente aggregato

Art. 19 - Obblighi del responsabile

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La Federazione italiana tennis e padel (di seguito anche solo “FITP”), in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico, della International tennis federation (ITF), della Tennis Europe (TE) e della International padel federation (FIP) afferma e promuove il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006 a danno dei tesserati FITP, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
4. La Federazione emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
5. La FITP integra il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 sui temi della tutela generale contro la violenza di genere nello sport.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati della FITP, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a. di persona;
 - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - 1) l’abuso psicologico;
 - 2) l’abuso fisico;
 - 3) la molestia sessuale;
 - 4) l’abuso sessuale;
 - 5) la negligenza;
 - 6) l’incuria;
 - 7) l’abuso di matrice religiosa;
 - 8) il bullismo, il cyberbullismo;
 - 9) i comportamenti discriminatori;
 - 10) l’abuso dei mezzi di correzione.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,

soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per "incuria", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per "abuso di matrice religiosa", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per "bullismo, cyberbullismo", qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, l'origine etnica, la religione, l'età, il genere e l'orientamento sessuale, lo status sociale, la disabilità e le prestazioni sportive.

Art. 4 - Buone pratiche - Comportamenti da tenere

1. I tesserati, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle

linee guida che verranno adottate dalla FITP e diffuse agli affiliati ed agli enti aggregati.

Art. 5 - Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 - Seminari informativi

1. La FITP promuove l'organizzazione di seminari informativi sulle tematiche del presente Regolamento.

Art. 7 - Formazione obbligatoria

1. I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale la cui attività sia collegata a tale tematica sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. È tenuto alla formazione, anche tramite diffusione di specifico materiale didattico informativo, chiunque collabori direttamente con la FITP o con gli affiliati o aggregati nella gestione dell'attività federale.

Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

1. I tesserati, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FITP.
3. Gli organi territoriali della Federazione, gli affiliati e gli enti aggregati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – L'UFFICIO PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT

Art. 9 - Composizione e nomina

1. E' istituito presso la Federazione l'Ufficio per la tutela contro la violenza di genere nello sport (di seguito solo "Ufficio per la tutela"), con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1;
2. L'Ufficio per la tutela è il responsabile delle politiche contro la violenza di genere ed in particolare:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta ai sensi del D.lgs. 39/2021, nonché sulla nomina del Responsabile di cui al successivo art. 19, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione disciplinate dalle Linee Guida di cui al precedente art. 4;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche contro la violenza di genere nello sport della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
3. L'Ufficio per la tutela è composto da cinque componenti, ivi compreso il Presidente.
4. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio federale tra professionisti di specchiata moralità e comprovata esperienza anche in ambito sportivo, appartenenti all'area giuridico-legale o medico-sanitaria o psicologica. Possono altresì, essere nominati coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-

Presidente o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite nonché gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

5. Il Presidente ed i componenti dell'Ufficio per la tutela durano in carica per il quadriennio olimpico. Il Presidente ed i componenti non possono essere revocati o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI ed operano in modo disgiunto negli accertamenti.

6. L'Ufficio per la tutela si riunisce con la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il Presidente dispone la convocazione dell'Ufficio per la tutela e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vicepresidente e Segretario. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità ed urgenza, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio per la tutela in occasione della prima riunione utile.

8. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

9. L'Ufficio per la tutela deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale in merito alle proprie deliberazioni ed all'attività svolta.

Art. 10 - Funzioni e facoltà

1. L'Ufficio per la tutela riceve, con le modalità del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3.

2. L'Ufficio per la tutela ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- acquisire o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni;
- presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio per la tutela ha facoltà di individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento comunicandole al Consiglio federale.

4. L'inosservanza delle delibere adottate dall'Ufficio per la tutela costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio per la tutela informa l'Ufficio del Procuratore federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

6. L'Ufficio per la tutela redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

7. L'Ufficio per la tutela può adottare un protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura generale dello sport presso il CONI.

Art. 11 - Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio per la tutela per il tramite della Segreteria generale

2. L'Ufficio del Procuratore federale e l'Ufficio per la tutela collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio per la tutela esclusivamente per la rimozione di pericoli ed abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8, l'Ufficio rinviene fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità, in relazione ad abusi o altre

violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. L'Ufficio per la tutela ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio federale mette a disposizione un albo di consulenti.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 12 - Doveri di segnalazione

1. I tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell'ambito federale che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore federale ed all'Ufficio per la tutela.

2. L'Ufficio per la tutela procede senza indugio ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando ove ritenute utili o necessarie attività ispettive. L'Ufficio accerta se si è effettivamente verificata la fattispecie segnalata ed individua il responsabile della violazione; accerta inoltre che la segnalazione sia stata ricevuta anche dall'Ufficio del Procuratore federale.

3. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

1. La FITP garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FITP in una collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con collegamento alla relativa pagina accessibile dalla pagina iniziale.

3. L'Ufficio per la tutela riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FITP garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di segnalazione con le procedure e i Regolamenti federali, ivi compreso il Codice etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV - PROCEDURE

Art 14 - Condizioni di procedibilità

1. L'Ufficio per la tutela viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione.

Art 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio per la Tutela è tenuto ad intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore federale; ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio per la tutela deve:
 - sul luogo di gara, investire la direzione del torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - durante allenamenti o raduni federali, investire i responsabili della struttura o i tecnici responsabili;
 - in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello per la tutela possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 16 - Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio per la tutela e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 17 - Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolge nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di giustizia. Gli esiti sono trasmessi all'Ufficio per la tutela, se relativi a materie di sua competenza.

TITOLO V – ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Art. 18 - Adempimenti dell'affiliato e dell'ente aggregato

1. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a predisporre ed adottare un proprio "Modello organizzativo e di controllo" e "Codice di condotta" contro la violenza di genere nello sport conformi alle Linee Guida federali e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Principi Fondamentali adottati in materia dal Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding. L'affiliato o l'ente aggregato già dotato di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del Dlgs n.231 dell'8 giugno 2001, lo integra con i predetti modelli organizzativi e codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'affiliato o dell'ente aggregato e delle persone tesserate. L'affiliato o l'ente aggregato è altresì, obbligato a pubblicare i modelli organizzativi e di controllo ed i codici di condotta sul proprio sito internet, affiggerli presso la propria sede nonché comunicarli all'Ufficio per la tutela.
2. L'affiliato o l'ente aggregato che sia associato anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio per la Tutela.
3. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato a nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile") che sarà tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021. La nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla pagina principale del proprio sito internet, affissa in una specifica bacheca presso la sede nonché comunicata all'Ufficio per la tutela e comunque indicata in sede di affiliazione e riaffiliazione.
4. L'affiliato o l'ente aggregato è obbligato, al momento del tesseramento, ad informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, dei predetti modelli organizzativi e codici di condotta nonché del nominativo e dei contatti del responsabile.
5. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al presente articolo ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.
- 6.

Art. 19 - Obblighi del responsabile

1. Il responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo e il Codice di condotta, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede dell'affiliato o dell'ente aggregato e pubblicazione sulla pagina principale del proprio sito internet.
2. Il responsabile fornisce altresì, notizia della pubblicazione del Modello organizzativo e di controllo e del Codice di condotta e del loro aggiornamento nella pagina principale del sito internet dell'affiliato o ente aggregato.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare.

Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della delibera del Consiglio federale o del provvedimento equivalente.
2. Gli obblighi di cui al comma 5 dell'art. 1 entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 entrano in vigore entro dodici mesi dalla emanazione delle Linee Guida federali.



**LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI
ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
SPORTIVA**

AI SENSI DEL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 39

Approvate dal Consiglio Federale in data 16/09/2023

“Ogni persona ha il diritto di praticare lo sport senza discriminazioni e nel rispetto della propria salute, sicurezza e dignità.”

(IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations, 2021)

Indice

Glossario.....	39
Introduzione.....	41
Il principio della non discriminazione nel mondo sportivo prima del Decreto	42
<i>Capitolo 1: Disposizioni generali ai sensi del D.lgs. 39/2021 e dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il</i>	
<i>Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione</i>	<i>43</i>
1. Finalità e Destinatari.....	43
2. Obblighi e Rapporti con il Modello 231	45
3. Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. 39/2021, concetti e contenuti minimi	46
4. Il ruolo di tecnici, allenatori e dirigenti sportivi nella prevenzione delle discriminazioni.....	53
5. Responsabilità per mancata adozione del Modello e del Codice di Condotta	54
<i>Capitolo 2: Codice di Condotta</i>	<i>55</i>
1. Finalità e contenuti minimi.....	55
<i>Capitolo 3: Segnalazioni</i>	<i>57</i>
1. Dovere di segnalazione.....	57
2. Tutela del segnalante e segnalazione	57
<i>Capitolo 4: Sistema Sanzionatorio</i>	<i>58</i>
1. Sistema disciplinare	58
2. Disposizioni processuali	58

Glossario

Associazione o Società sportiva	Il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.
Codice delle Pari opportunità	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	L'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale.
Destinatari	Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche, nonché gli Enti aggregati.
Discriminazione	Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 198/2006, sono considerate come discriminazioni le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono altresì considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono altresì considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersivi sottomessi.
Enti aggregati	Oltre alla Lega Italiana Tennis e all'International Lawn Tennis Club, possono essere aggregati alla FITP gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach tennis, di padel o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.
Federazione sportiva nazionale	L'Organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini.
Linee Guida	Le presenti Linee Guida per la costruzione dei “Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva” e dei “Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione”.
Segnalazione	Ai sensi del D.lgs. 24/2023, la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Modello	Modelli organizzativi e di controllo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 39/2021.
Regolamento per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006 o per ragioni di etnia,	Il Regolamento adottato dalla FITP in data 31/08/2023, in linea con gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico, della International Tennis Federation (ITF), della Tennis Europe (TE) e della International Padel Federation (FIP), volto a

religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (di seguito “Regolamento contro la violenza di genere nello sport” o “Regolamento”)	disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi del diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità.
---	---

Introduzione

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (di qui in avanti, “Decreto”), recante la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, altresì noto come “Riforma dello Sport”, è stato adottato in attuazione dell’articolo 8 della L. 8 agosto 2019, n. 86. Lo scopo di tale intervento normativo consiste nella disciplina di strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età, anche in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2023, n. 36 e alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Al fine di dare concretezza a tali principi, il Decreto prescrive per le Società e le Associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, di adottare appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Ebbene, il Legislatore, al fine di supportare i Destinatari nell’attuazione di tali adempimenti, ha previsto che tutte le Federazioni, entro i termini di legge, redigano apposite Linee Guida per la predisposizione dei suddetti Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta.

La Giunta Nazionale del CONI con la delibera n.255 del 25 luglio 2023, oltre a recepire quanto stabilito dal Decreto, ha istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* e posto in essere il Modello di Regolamento per la prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati.

L’osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* ha, inoltre, emanato i Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione (di qui in avanti “Principi Fondamentali”) riportanti disposizioni in materia alle quali devono uniformarsi le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, nonché le associazioni e le società sportive a questi affiliate e i loro tesserati.

Nei Principi Fondamentali vengono, descritti i Diritti fondamentali dei tesserati quali quelli di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,

indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Viene inoltre stabilito che il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i Diritti fondamentali dei tesserati.

Le Linee Guida tengono conto delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate, sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Abuso, Violenza e Discriminazione, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Le Linee Guida prevedono misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Il principio della non discriminazione nel mondo sportivo prima del Decreto

I valori sanciti dal Decreto non rappresentano una novità nel panorama sportivo internazionale. I principi ad essi collegati trovavano già espressione nei framework internazionali in tema di non discriminazione, tra cui giova menzionare il documento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) intitolato “*IOC Framework on fairness, inclusion and non-discrimination on the basis of gender identity and sex variations*” (Framework CIO sull'equità, l'inclusione e la non discriminazione basata sull'identità di genere e sui cambiamenti di sesso).

La finalità del suddetto documento è quella di offrire agli organismi sportivi un approccio, guidato da principi ben definiti, per promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti, in ossequio ai principi stabiliti dalla Carta Olimpica e in considerazione di aspetti etici, sociali, culturali e legali che possono essere rilevanti nel contesto dei singoli organismi. In altre parole, trattasi di un elenco di buone pratiche da rispettare per rendere lo sport sempre più accessibile alle persone che lo praticano a tutti i livelli, dai dilettanti ai professionisti.

1. Finalità e Destinatari

Come citato in premessa, il Decreto ed i Principi Fondamentali dettano norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista nel Codice delle Pari Opportunità e nell'art. 3 della Costituzione, o per ragioni di convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

L'intento è prevedere l'obbligo di adottare delle disposizioni per prevenire il verificarsi di condizioni di discriminazione e di violenza di genere, a carico delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e delle Società sportive professionistiche. Per quanto di interesse ai fini delle presenti Linee Guida, tali disposizioni prevedono l'obbligo di adottare un Modello di Organizzazione e Controllo e un Codice di Condotta.

Le presenti Linee Guida perseguono, quindi, i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei Diritti fondamentali dei tesserati;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte dei Destinatari di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione dei Destinatari e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla Federazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

Con i termini "abusi", "violenze" e "discriminazioni" ci si riferisce a:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

Si intende:

- a) “abuso psicologico” qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) “abuso fisico” qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) “molestia sessuale” qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) “abuso sessuale” qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) “negligenza” il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando

un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- f) “incuria” la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) “abuso di matrice religiosa” l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) “bullismo, cyberbullismo” qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) “comportamenti discriminatori” qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Al fine di garantire la maggiore tutela possibile rispetto ai temi sanciti dal Decreto e dai Principi Fondamentali, si ravvisa la necessità di estendere le disposizioni di questi ultimi a tutti gli Enti aggregati, in quanto soggetti coinvolti nell’ambito sportivo e quindi con un ruolo attivo nel contrasto e nella prevenzione di discriminazioni e violenze.

2. Obblighi e Rapporti con il Modello 231

La FITP emana le presenti Linee Guida federali per la predisposizione dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale.

Entro dodici mesi dalla comunicazione delle presenti Linee Guida federali, le Associazioni e le Società sportive affiliate devono predisporre e adottare Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di Condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni dell'Ufficio della Tutela.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, lo integrano con i contenuti previsti per i Modelli organizzativi e di controllo e i Codici di Condotta di cui al comma precedente.

In ogni caso, tutti i Modelli organizzativi e i Codici di Condotta dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'Affiliata nonché affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4.

Sulla homepage dell'Affiliata dovrà essere data anche notizia relativa alla loro adozione e dei successivi aggiornamenti.

Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione all'Ufficio per la Tutela.

3. Modello di Organizzazione e Controllo *ex* D.lgs. 39/2021, concetti e contenuti minimi

Come sopra anticipato, tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche dotate di un Modello 231 potranno integrare lo stesso con le disposizioni del Decreto e dei Principi Fondamentali. Al contrario, le altre realtà che non abbiano già adottato un proprio Modello 231, dovranno provvedere, entro i termini stabiliti, all'adozione di uno specifico Modello di Organizzazione e Controllo (di qui in seguito "Modello") secondo le indicazioni del Decreto e dei Principi Fondamentali.

Il Modello dovrà contenere attività di controllo a tutela della condizione e della posizione dei minori nel mondo sportivo, nonché atte a prevenire qualsiasi forma di molestia, di violenza di genere e di

discriminazione nelle forme declinate nel Codice delle Pari Opportunità, nell'art. 3 della Costituzione e nei Principi Fondamentali, o per ragioni di convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

Inoltre, il Modello dovrà prevedere un rimando al sistema sanzionatorio adottato nel Regolamento della FITP, applicabile nei confronti dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione o che siano stati condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia espressamente al Capitolo 4 del presente documento.

In particolare, i Destinatari, al fine di predisporre ed attuare un Modello conforme al Decreto, dovranno riportare all'interno dello stesso Modello i seguenti punti cardine: (i) descrizione della specifica realtà dell'Ente e del contesto sportivo di riferimento; (ii) declinazione dei principi di comportamento; (iii) modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni; (iv) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni; (v) obblighi informativi in materia, prevedendo:

- a) misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali e le presenti Linee Guida, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
- b) misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni, nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
- c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
- e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
- f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
- g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni al Responsabile contro abusi, violenze

e discriminazioni, all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;

- h)** misure idonee a garantire il coordinamento con l'Ufficio per la Tutela nonché il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- i)** valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dal Destinatario, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine di risolvere le criticità riscontrate.

I Modelli dovranno stabilire altresì le funzioni, la responsabilità, nonché i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I Modelli dovranno prevedere che il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni abbia il compito di: i) prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi; ii) rendere noto il Modello e il Codice di Condotta, sia tramite la pubblicazione degli stessi nella homepage del sito internet, sia affiggendo il Modello e il Codice di Condotta presso la sede; iii) diffondere il Regolamento e il materiale correlato, ad esempio tramite affissione nella specifica bacheca, e metterli a disposizione in ogni sede di svolgimento delle attività sportive (es: luogo di gara, luogo di allenamento). I Modelli dovranno, inoltre, garantire l'accesso di tale Responsabile nonché dell'Ufficio per la Tutela alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

Con riferimento alle modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, i Modelli devono prevedere adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché, più in generale, adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, riportando:

- a)** l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b)** l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c)** l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata

dall’Affiliata;

- d)** la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e)** l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f)** l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e l’Ufficio per la Tutela;
- g)** l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- h)** l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla Federazione in materia di *safeguarding*;
- i)** l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Federazione;
- j)** l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i.** ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);
 - ii.** viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii.** trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv.** manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

Con riferimento ai protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, i

Modelli dovranno prevedere:

- a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
- b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al Modello stesso;
- c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
- d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
- e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;
- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni, ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della Federazione.

Con riferimento alle adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i Modelli dovranno prevedere:

- a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede del Destinatario e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del Modello e dei relativi aggiornamenti presso la sede del Destinatario e sulla rispettiva *homepage*;
- c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del Modello dei relativi aggiornamenti al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e all'Ufficio per la Tutela;
- d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del Modello, nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale;

- f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- g) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
- h) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- i) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla Federazione e dal Destinatario.

Oltre quanto sopra previsto, i Modelli dovranno comunque prevedere adeguati strumenti:

- a) di tutela dei Diritti fondamentali dei tesserati e di attuazione degli obiettivi perseguiti dalle presenti Linee Guida;
- b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
- c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche del Destinatario e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

In relazione ai Codici di Condotta, i Modelli dovranno prevedere i seguenti doveri e obblighi a carico dei tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I Modelli dovranno prevedere, altresì, i seguenti doveri ed obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero da loro delegati;

- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

I Modelli dovranno prevedere, infine, i seguenti doveri ed obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Infine, i Modelli dovranno prevedere ogni altra iniziativa, misura o procedura che i Destinatario ritengano necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla Federazione in materia, nonché, più in generale necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche del Destinatario e dei relativi tesserati.

4. Il ruolo di tecnici, allenatori e dirigenti sportivi nella prevenzione delle discriminazioni

Consapevoli che al mondo dello sport accede un grandissimo numero di giovani atleti e atlete costantemente in contatto con i propri allenatori e tecnici, si ritiene che questi ultimi debbano rivestire un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva

e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.

Allenatori, tecnici e i dirigenti sportivi ricoprono un ruolo fondamentale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia. Il loro ruolo risulta fondamentale anche nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.

Vista la rilevanza di tali soggetti, si raccomanda, nell'ambito del Modello, di prevedere una specifica formazione volta a fornire tutti gli elementi di conoscenza utili a garantire un ambiente privo di discriminazioni e violenze.

5. Responsabilità per mancata adozione del Modello e del Codice di Condotta

Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al precedente paragrafo 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalla FITP nel Regolamento contro la violenza di genere nello sport.

Capitolo 2: Codice di Condotta

1. Finalità e contenuti minimi

Il Codice di Condotta è il documento che ha lo scopo di stabilire gli standard di comportamento di tutti i membri dell'organizzazione. La sua finalità principale è promuovere un ambiente sicuro, inclusivo, rispettoso e collaborativo, in cui tutti i partecipanti possano sentirsi accolti e rispettati. Un buon Codice di Condotta può aiutare a prevenire comportamenti inappropriati, contrastare discriminazioni e conflitti, e fornire indicazioni per gestire eventuali violazioni.

I contenuti di un Codice di Condotta possono variare in base alle specifiche esigenze dell'organizzazione, di seguito sono elencati alcuni elementi comuni che dovrebbero essere presi in considerazione nella predisposizione del documento:

Introduzione e scopo: breve introduzione per spiegare lo scopo del Codice di Condotta, evidenziando l'importanza del rispetto, dell'inclusione e dell'aderenza agli standard etici e comportamentali stabiliti.

Valori fondamentali: definizione dei valori chiave, che devono essere rispettati da tutti i membri, con riferimento alla prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione, così come declinate nel Codice delle Pari Opportunità e nell'art. 3 della Costituzione. Nel declinare i valori fondamentali di comportamento si potrà fare riferimento all'IOC Framework e al Codice di Comportamento Sportivo del CONI a cui gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti all'osservanza e nello specifico all'art. 6 di quest'ultimo, secondo cui i soggetti indicati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

Comportamenti attesi: chiara specifica dei comportamenti attesi da parte dei membri. Questi possono includere il rispetto reciproco, la cortesia, la collaborazione, l'empatia, l'integrità e la responsabilità.

Comportamenti inaccettabili: chiara indicazione dei comportamenti che sono considerati inaccettabili e che potrebbero comportare delle conseguenze. Questi possono includere discriminazioni, molestie, minacce, bullismo, linguaggio offensivo o qualsiasi altra forma di comportamento nocivo.

Procedura di segnalazione: istruzioni dettagliate su come segnalare violazioni del Codice di Condotta. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia espressamente al Capitolo 3 del presente documento.

Procedure di indagine e sanzioni: definizione delle procedure di indagine delle segnalazioni e le possibili sanzioni per chi viola il Codice di Condotta. Per maggiori dettagli sul punto, si rinvia espressamente al Capitolo 4 del presente documento.

Aggiornamenti e revisioni: specifica indicazione che il Codice di Condotta sarà soggetto a revisione e che potrebbe essere aggiornato periodicamente per adattarsi alle esigenze e alle evoluzioni dell'organizzazione.

Accettazione del Codice di Condotta: richiesta a tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva di confermare la loro comprensione e accettazione del Codice di Condotta.

I Codici di Condotta in ogni caso devono stabilire obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;

- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

I Codici di Condotta devono, inoltre, prevedere disposizioni:

- a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Nelle finalità predette e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i Codici di Condotta devono stabilire:

- a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
- b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
- c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei Destinatari nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

Capitolo 3: Segnalazioni

1. Dovere di segnalazione

Come più volte indicato nel presente documento, i tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione. Al fine di favorire le segnalazioni, la FITP ha istituito il servizio di segnalazione sul proprio sito internet istituzionale, in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

La specifica procedura di segnalazione è dettagliata all'interno del Regolamento adottato dalla FITP e individua come destinatari della stessa l'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio per la Tutela.

I Destinatari dovranno adeguarsi alla procedura di segnalazione sopra descritta e meglio indicata nel citato Regolamento.

2. Tutela del segnalante e segnalazione

Attraverso il processo sopra descritto, la FITP garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore Federale o ad altro Organo. Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Capitolo 4: Sistema Sanzionatorio

1. Sistema disciplinare

Mediante il Decreto, il Legislatore ha introdotto l'obbligo di prevedere all'interno dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali un impianto sanzionatorio nei confronti dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione o che siano stati condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione. La FITP ha adottato, all'interno del proprio Regolamento, uno specifico iter di valutazione dell'illecito che potrà portare all'avvio di un procedimento disciplinare, che si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell'Ufficio per la Tutela, sono trasmessi al medesimo.

Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente Capitolo 1, articolo 2, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Per ulteriori dettagli, si rimanda espressamente all'impianto sanzionatorio descritto dalla FITP nel proprio Regolamento.

2. Disposizioni processuali

Ai sensi del Decreto, la FITP può costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei propri tesserati.

c) Modifiche Regolamento Tecnico Sportivo:

Il Consiglio Federale nella riunione del 16 settembre 2023 ha deliberato le seguenti modifiche al Regolamento Tecnico Sportivo:

1) Appendice X “Accordo per l’attività agonistica presso altri affiliati”

Appendice X

ACCORDO PER LA PREPARAZIONE ALL’ATTIVITÀ AGONISTICA

PARTI SOTTOSCRITTE

ATLETA _____ (“Atleta”), nato a _____, il _____,
C.F. _____, n° di tessera FITP _____ residente in _____ via
_____, rappresentato dal genitore/legale rappresentante _____, nato a _____,
il _____, C.F. _____, n° di tessera FITP _____,
indirizzo di posta elettronica _____

e

AFFILIATO DI APPARTENENZA (“Affiliato 1”) _____,
con sede in _____,
Via _____, con impianto (l’**“Impianto”**) in _____ P.Iva / Codice fiscale
_____, codice di affiliazione _____ indirizzo di posta elettronica _____ iscritto nel
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021
al n° _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____,
nato a _____, il _____,
C.F. _____, n° di tessera FITP _____;

e

AFFILIATO PRESSO IL QUALE L’ATLETA SI ALLENA (“Affiliato 2”, unitamente all’Affiliato 1, gli “Affiliati”)
_____, con sede in _____,
Via _____, con impianto (l’**“Impianto”**) in _____ P.Iva / Codice fiscale
_____, codice di affiliazione _____ indirizzo di posta elettronica _____ iscritto nel
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021
al n° _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____,
nato a _____, il _____,
C.F. _____, n° di tessera FITP _____;
di seguito, complessivamente, le **“Parti”**.

PREMESSO CHE:

- gli Affiliati svolgono attività sportiva esclusivamente dilettantistica e l’attività oggetto del presente accordo è anch’essa dilettantistica;
- l’Affiliato 1 intende avvalersi del tesseramento agonistico dell’Atleta e delle sue prestazioni sportive per lo svolgimento dell’attività sportiva individuale ed a squadre nella disciplina del _____;
- l’Atleta, ancorché tesserato a favore dell’Affiliato 1 con tessera “atleta”, al fine di migliorare la propria preparazione agonistica nella disciplina del _____, intende svolgere allenamenti presso l’Affiliato 2, avvalendosi anche dei tecnici federali operanti presso tale struttura.
- l’Affiliato 1 dichiara e garantisce di non opporsi a che l’Atleta si alleni presso l’Affiliato 2
- l’Affiliato 2 mette a disposizione dell’Atleta l’impianto e i propri tecnici federali;
- l’Atleta rimane libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso Atleta assume con la sottoscrizione del presente accordo.

* * *

Tutto ciò premesso le Parti addivengono alla stipula del presente accordo (l'“Accordo”), disciplinato dal seguente

DISPOSITIVO

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

ARTICOLO 2 - DURATA

1. L'Accordo ha durata dal _____ al _____, senza possibilità di rinnovo tacito.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L'Atleta e l'Affiliato 1 si obbligano a concordare un programma di allenamento agonistico per la durata dell'Accordo (il “Programma di allenamento”), in cui dovrà essere dettagliatamente indicata l'attività sportiva che l'Atleta svolgerà presso l'Affiliato 2 ai fini della propria preparazione agonistica.

2. L'Atleta si obbliga ad osservare ed a seguire il Programma di allenamento concordato con l'Affiliato 1 ed a rispondere alle convocazioni per la partecipazione ai campionati a squadre dell'Affiliato 1.

3. Ai fini dell'attuazione del Programma di allenamento, l'Affiliato 2 si impegna ad assicurare all'Atleta le condizioni necessarie per una preparazione tecnica adeguata al suo livello di gioco: in particolare assume a proprio carico le spese e gli oneri relativi a quanto di seguito previsto:

a) messa a disposizione dell'Impianto e delle strutture sportive a questo annesse;

b) tecnico con qualifica federale _____ nella persona del Sig. _____;

[barrare le caselle eventualmente interessate]

preparatore fisico con qualifica federale _____ nella persona del Sig. _____;

trasferte per la partecipazione a gare e tornei, compresi vitto e alloggio;

iscrizione e accompagnamento tecnico ai tornei;

collaborazione per il reperimento di contratti di sponsorizzazione tecnica;

altro _____.

4. A fronte degli obblighi assunti dall'Affiliato 2 ai sensi del precedente comma 3., l'Atleta verserà a favore dello stesso Affiliato 2 l'importo di euro _____ oltre IVA se dovuta. Tale corrispettivo sarà versato dall'Atleta _____ nei _____ seguenti _____ termini _____ e _____ modalità:

ARTICOLO 4 – TESSERAMENTO E PRESTAZIONI SPORTIVE

1. Durante la durata del presente accordo l'Atleta si obbliga nella sua qualità di atleta dilettante, ex articolo 81, comma 1, lett. m) DPR 917/86, a tesserarsi “atleta” e a rendere le proprie prestazioni sportive in favore dell'Affiliato 1 per la disciplina del _____.

2. L'Affiliato 2 prende atto ed accetta che, in costanza di tesseramento per l'Affiliato 1, non potrà essere rappresentato dall'Atleta in alcuna competizione individuale e a squadre riconosciuta dalla FITP avente ad oggetto la disciplina del _____.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli Affiliati dichiarano di essere consapevoli che eventuali deroghe alla disciplina dei diritti sportivi previste dai regolamenti federali, con particolare riferimento allo *status* di “vivaio” dell'Atleta, potranno essere concesse unicamente ed a proprio insindacabile giudizio dal Consiglio federale della FITP, anche alla luce del presente Accordo.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONE DEL LAVORO SUBORDINATO

1. Le Parti escludono espressamente che l'impegno dell'Atleta possa integrare una qualsiasi forma di lavoro subordinato.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ RIDOTTA – RINEGOZIAZIONE - RISOLUZIONE

1. Qualora l'Atleta non fornisca le prestazioni pattuite o le fornisca in misura ridotta con o senza giustificato motivo le Parti possono rinegoziare i termini dell'Accordo o risolverlo.

ARTICOLO 7 – INADEMPIMENTO

1. Il mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti agli artt. 3 e 4 comma 1 sarà considerato grave ai sensi dell'articolo 1455 codice civile e consentirà alla parte non inadempiente di risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

ARTICOLO 8 – DOMICILIO ELETTO

1. A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti eleggono domicilio nei luoghi indicati in epigrafe, impegnandosi a dare comunicazione scritta delle eventuali variazioni.

ARTICOLO 9 – ESTRANEITÀ DELLA FITP

1. In nessun caso il buon fine dell'Accordo è garantito, sia a livello individuale sia in solido, dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che a nessun titolo può essere considerata parte del presente Accordo.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

1. Nei casi di controversie le Parti si impegnano ad adire la Commissione Tesseramenti della FITP, ed a rispettarne la decisione emessa salvo la facoltà di impugnativa.

ARTICOLO 11 - DEPOSITO

1. L'Accordo deve essere depositato, a pena di inefficacia, presso il Comitato regionale di appartenenza degli Affiliati, entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

Ogni altro accordo integrativo o sostitutivo del presente, non depositato, è da considerarsi nullo e privo di ogni efficacia.

ARTICOLO 12 – RICHIAMO NORMATIVO

1. Le norme statutarie e regolamentari della FITP, nonché i principi e le regole emanate dal CONI, si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo; in particolare le Parti dichiarano di essere a piena conoscenza delle disposizioni regolamentari della FITP e si impegnano a non porre in essere pattuizioni vietate dall'ordinamento federale.

Luogo e data _____

L'Affiliato 1 _____ L'Affiliato 2 _____

L'Atleta _____ e il suo rappresentante legale _____

APPROVAZIONE ESPRESSA

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto dell'Accordo è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12.

L'Affiliato 1 _____ l'Affiliato 2 _____

L'Atleta _____ e il suo rappresentante legale _____

Il presente Accordo sottoscritto dalle Parti viene depositato presso il Comitato Regionale _____

Data _____

2) Art. 9.4 “Teste di serie”

Articolo 9.4 - Teste di serie

1. Per la scelta delle teste di serie nelle gare di singolare si tiene conto esclusivamente della classifica federale, tranne nei Campionati italiani, dove possono essere fatte eccezioni, in casi particolari e su indicazione della commissione beach tennis.

~~2. In caso di parità di classifica federale si tiene conto, nell'ordine e fino a dirimere la parità:~~

~~a) nei soli circuiti ed ove previsto nel programma regolamento, della graduatoria del circuito;~~

~~b) della graduatoria finale di cui alla “Regolamentazione delle classifiche federali del beach tennis”.~~

~~c) dell'ultima graduatoria provvisoria pubblicata sul sito federale;~~

~~d) dell'esito di un sorteggio pubblico.~~

2. Per le gare di doppio la scelta delle teste di serie (tranne nei Campionati italiani, dove possono essere fatte eccezioni, in casi particolari e su indicazione della commissione beach tennis), in mancanza di classifiche specifiche, è fatta sommando i valori dei giocatori della coppia indicati nella tabella seguente:

VALORE DEI GIOCATORI PER LA DEFINIZIONE DELLE TESTE DI SERIE DI DOPPIO	
Classifica	Valore del giocatore
1^ Cat.	18
2.1	21
2.2	22
2.3	23
2.4	24
3.1	25
3.2	26
3.3	27
3.4	28
4.1	29
4.2	30
4.3	31
4.4	32
4 N.C.	33

~~3. Per la scelta delle teste di serie nelle gare di doppio, fatta eccezione per i Campionati italiani, si tiene conto nell'ordine del valore complessivo della coppia, secondo lo schema seguente, individuando come giocatore A il componente della coppia meglio classificato:~~

~~a) coppie con giocatore A e giocatore B di prima categoria,~~

~~b) coppie con il solo giocatore A di prima categoria~~

~~c) coppie con giocatore A e giocatore B di seconda categoria~~

~~d) coppie con il solo giocatore A di seconda categoria~~

~~e) coppie con giocatore A e giocatore B di terza categoria~~

~~f) coppie con il solo giocatore A di terza categoria~~

~~g) coppie con giocatore A e giocatore B di quarta categoria (classificati, esclusi gli NC)~~

~~h) coppie con il solo giocatore A di quarta categoria (classificati, esclusi gli NC)~~

3. La graduatoria delle teste di serie è fatta ordinando le somme ottenute in ordine crescente (partendo dalla minore); nel caso in cui la somma delle classifiche dovesse essere la medesima per una o più coppie sono esaminati i seguenti parametri per dirimere la parità:

a) coppia con il giocatore A di classifica maggiore;

b) coppia con il giocatore B di classifica maggiore;

c) somma dei coefficienti posseduti dalla coppia;

d) sorteggio pubblico.

4. In caso di parità si tiene conto, nell'ordine e fino a dirimere la parità:

- a) nei soli circuiti ed ove previsto nel programma regolamento, della graduatoria del circuito;
- b) della classifica del giocatore A, applicando eventualmente i punti b) e c) del comma 2 precedente;
- e) della classifica del giocatore B, applicando eventualmente i punti b) e c) del comma 2 precedente;
- d) dell'esito di un sorteggio pubblico.

4. Il medesimo principio sopra esposto è utilizzato anche per la scelta delle coppie non teste di serie da posizionare in posizione di pre-turno/aspettito.

5. Nel solo caso di tabelloni finali il cui accesso è determinato da una prima fase a gironi, per la scelta delle teste di serie (il cui numero è indipendente dal numero dei gironi), si tiene conto della posizione finale delle coppie nei gironi e nell'ordine:

- a) della posizione raggiunta nel girone;
- b) del punteggio ottenuto;
- e) della classifica federale;
- d) del risultato di un sorteggio pubblico.

6. In caso di parità, la graduatoria del girone è definita tenendo conto nell'ordine:

- a) del numero di incontri individuali vinti;
- b) della maggior differenza tra partite vinte e partite perse (per le vittorie ottenute per rinuncia, si considerano 1,5 partite vinte);
- e) della maggior differenza tra giochi vinti e giochi persi (per le vittorie ottenute per rinuncia, si considerano 5 giochi vinti a zero);
- d) della vittoria nell'incontro diretto;
- e) del risultato di un sorteggio pubblico.

7. Nei tabelloni dei tornei internazionali, per la determinazione del numero, per la scelta e per la disposizione delle teste di serie si applicano le particolari norme eventualmente previste nella rispettiva specifica regolamentazione.

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Il Tribunale Federale

con provvedimenti del 7 settembre 2023 ha condannato

l'affiliato Tennis Club Merano al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000;

il sig. Alex Huber al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000 e alla sanzione inibitiva della sospensione dal diritto di rappresentanza dell'affiliato per trenta giorni.

Il Giudice Sportivo Nazionale

con provvedimenti del 1 settembre 2023:

n. 130/2023 ha condannato il tesserato Mario Nicolas Alarcon al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 131/2023 ha condannato il tesserato Gabriele Bosio al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 132/2023 ha condannato il tesserato Matteo Pietro Marniga al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 6 settembre 2023:

n. 133/2023 ha condannato il tesserato Michele Argirò al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 160,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 134/2023 ha condannato la tesserata Nicole Benedetti al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 160,00 per la violazione di cui agli artt. 2.20 R.T.S. e 1 R.G.;

con provvedimenti del 13 settembre 2023:

n. 135/2023 ha condannato il tesserato Alessandro Sciglio al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 340,00 per la violazione di cui agli artt. 2.13, 2.14 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 136/2023 ha condannato il tesserato Arnaldo Sbriccoli al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.3 R.T.S. e 1 R.G.;

n. 137/2023 ha condannato il tesserato Domenico Litido al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200,00 per la violazione di cui agli artt. 2.13 R.T.S. e 1 R.G..

3) ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Nuove affiliazioni 2023

CONSIGLIO FEDERALE DEL 16 SETTEMBRE 2023				
Regione	Denominazione	Comune	Provincia	Discipline
Abruzzo	ASSOCIAZIONE ITALIANA PICKLEBALL ASD	Tocco da Casauria	Pescara	Tennis
Calabria	SSD EPISKYROS ARL	San Gregorio d'Ippona	Vibo Valentia	Padel
Calabria	ONE SPORT SOC.COOP. SD ARL	Catanzaro	Catanzaro	Padel
Campania	ASD TENNIS CLUB FRAGNETO	Fragneto Monforte	Benevento	Tennis
Campania	CONSORZIO TERZO SETTORE COOP.SOC.SSD	Cercola	Napoli	Tennis
Campania	EUROINDOOR ASD	Casapulla	Caserta	Padel
Emilia-Romagna	TENNIS CLUB TURCHETTA ASD	Rimini	Rimini	Tennis
Emilia-Romagna	ASD CESENA TENNIS	Cesena	Forlì-Cesena	Tennis
Emilia-Romagna	PADEL PROJECT SAN CESARIO SP SSD ARL	San Cesario sul Panaro	Modena	Padel
Friuli-Venezia Giulia	X3 PADEL CLUB ASD	Fontanafredda	Pordenone	Padel
Lazio	NEWTON PADEL ASD	Roma	Roma	Padel
Lazio	ASD GO SPORT	Fiuggi	Frosinone	Padel, Tennis
Lazio	CUS ROMA TOR VERGATA	Roma	Roma	Padel
Lazio	ASD MARTE MOLINARI TENNIS TEM	Roma	Roma	Tennis
Lazio	SKY PADEL POMEZIA ASD	Pomezia	Roma	Padel
Lazio	ASD TYRSENIA SPORTING CLUB	Cerveteri	Roma	Tennis
Lazio	FACTORY PADEL SSD ARL	Albano Laziale	Roma	Padel
Liguria	SSDARL PARK PADEL LA SPEZIA	La Spezia	La Spezia	Padel
Lombardia	SPORT CLUB GIOCAMI ASD	Vizzolo Predabissi	Milano	Beach Tennis, Padel, Tennis
Lombardia	MATCH POINT CREMONA ASD	Cremona	Cremona	Tennis
Lombardia	ACP PADEL SSD ARL	Cremona	Cremona	Padel
Lombardia	PADELAND MILANO ACADEMY SSD ARL	Milano	Milano	Padel
Lombardia	APC SSD ARL	Brignano Gera d'Adda	Bergamo	Padel
Lombardia	THE PADEL HUB DESENZANO SSD ARL	Desenzano del Garda	Brescia	Padel
Lombardia	VALTELLINA RAQUETS & SPORTS SSD ARL	Tresivio	Sondrio	Beach Tennis, Padel, Tennis
Piemonte	TOP 5 SRL	Settimo Torinese	Torino	Padel
Piemonte	LARENNA PADEL SSD ARL	Ghislarengo	Vercelli	Padel
Piemonte	ASD SPORTING TC ACQUI TERZO	Acqui Terme	Alessandria	Tennis

Piemonte	FIORFIORE SSDARL	Alba	Cuneo	Padel
Piemonte	VIVA TENNIS SSDARL	Rigoli	Torino	Tennis
Puglia	KICK OFF ACADEMY SSD ARL	Lecce	Lecce	Padel, Tennis
Puglia	PADDLE MAGLIE SSD	Maglie	Lecce	Padel
Puglia	NUOVA POLISPORTIVA SANTERAMO CS DON PIERINO DATTOLI ASD	Santeramo	Bari	Padel
Sicilia	ASD NORMANNA PADEL APS	Mussomeli	Caltanissetta	Padel
Sicilia	TENNIS SCHOOL MILAZZO ASD	Messina	Messina	Tennis
Toscana	CENTRO PADEL GORINELLO SSDARL	Campi Bisenzio	Firenze	Padel
Trento	ASD FD	Trento	Trento	Padel
Veneto	PADEL CLUB X 4 ASD	Villorba	Treviso	Padel

4) QUOTE ASSOCIATIVE 2023

Tassa nuova affiliazione

Il Consiglio Federale, nella riunione del 16 settembre 2023, ha determinato in euro 100,00 la tassa di nuova affiliazione effettuata per l'anno sportivo federale 2023 a decorrere dal 18 settembre.

Tale importo è comprensivo di una detrazione di euro 70,00 per le quote di tesseramento.

5) IMPIANTI

Omologazioni impianti 2023

CF del 16 settembre 2023						
RICHIEDENTE	CODICE AFFILIAZIONE	REGIONE	COMUNE	IMPIANTO	LIVELLO	TECNICO OMOLOGATORE
TC VIGNA DI VALLE ASD	12070194	LAZIO	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	TENNIS	4°	ING. MARCO MOSCHELLA
ADELANTE SPORT VILLAGE SSD A RL	15270323	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	PADEL	2°	ING. MARIA CATAPANO
ASD CANOTTIERI PADOVA	05220378	VENETO	PADOVA (PD)	TENNIS	4°	ARCH. AUGUSTA MARIGA
A.S.D. CIRCOLO TENNIS MATERA	17140178	BASILICATA	MATERA (MT)	TENNIS	4°	GEOM. PIETRO MIELE
ASD TENNIS CLUB ISPICA	19171012	SICILIA	ISPICA (RG)	TENNIS	3°	ING. ALESSANDRO TUMINO
ASD CUS BRESCIA	03140289	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	PADEL	2°	GEOM. FABIO VERONESI

6) CLASSIFICHE FEDERALI DI TENNIS: VARIAZIONI D'UFFICIO DISPOSTE DALLA COMMISSIONE CAMPIONATI E CLASSIFICHE

Variazioni di classifica in corso d'anno tennis - Commissione Campionati e Classifiche			
COGNOME	NOME	REGIONE	NUOVA CLASSIFICA
DE ANDREIS	RODOLFO	LOM	2.8

Roma, 22 settembre 2023

IL PRESIDENTE
Angelo Binaghi